LA BOLLA UNIGENITUS

NON ANNUNZIATA MAI DALLA S. SEDE

REGOLA DI FEDE

RISPOSTA

DI

F. VIATORE DA COCCAGLIO

CAPPUCCINO

A PISTOFILO ROMANO

In riſcontro alla ſua *difeſa dei tre Sommi Ponteſici ec.*

IN BRESCIA

PER PIETRO VESCOVI

1782.

CON PERMISSIONE.

Quoniam non eſt in ore eorum veritas; cor eorum vanum eſt. Sepulchrum patens eſt guttur eorum linguis ſuis doloſè agebant judica illos Deus; decidant a cogitationibus ſuis.

Pſalm. V. v. 10.

A CHI LEGGE.

VI sono dei Scrittori, che a chi gli attacca non rispondono, e ciò o per impotenza, o per altura, e per dispregio dell' Avversario. Altri, che danno retta agli obbietti con politezza, e con mansuetudine li sciolgono, e se gli allontanano. Altri, che voglion farla da mezzani, da arbitri, e da riconsigliatori; senza essere nè provocati, nè interpellati, ma o per unico istinto di mordere, o di vendicarsi, benchè non offesi contra un preteso Avversario. Altri di comparire colle inezie, colle buffonerie, o per instuccar tutta l'umana Generazione, come dice con enfasi in un de'

de' ſuoi libri, chi anni ſono era Storiografo letterario in Italia. Io non ſo in quale claſſe conſiderar ſi debba Piſtofilo Romano inſorto a rifriggere cavoli nel continente di Bergamo, colla data di Ravenna; poichè ſe ſi fa rifleſſione alle opericiuole ivi uſcite in queſti ultimi anni, ſi ſcorge, che o gli Autori di un Partito ſono creatori di impoſture, o meri facitori di Crie, o impegnati nelle pedanterie, ſi fan vedere, gran Parolai magri, ma digiunatori in Divinità; non intenditori nemmen dei titoli, che contraddiſtinguono gli Opuſcoli, ſieno proprj, ſieno degli Avverſarj. Piſtofilo affetta di entrar in tutte queſte claſſi; tale è il giudizio de' valent' Uomini, che di lui han fatto, e non lo han degnato nemmen della loro attenzione. Qui fermiamci un momento. Si ſtampa in Breſcia un opuſcolo intitolato *La dottrina di S. Agoſtino, e di S. Tommaſo vittorioſa di quella*

di

di Molina. Sorge all'incontro in Bergamo il Sig. Can. Mozzi Es-Gesuita, e gli contrappone *Il Falso Discepolo de' SS. Agostino, e Tommaso*. Il titolo è disparato; ma non importa; richiesto moltissime fiate a dirci, qual dunque sarà il vero Discepolo di questi Santi; non lo ha mai espresso, nè saprallo manifestar mai, senza bestemmie. Si propongono al Sig. Mozzi alcune difficoltà, che non lasciano andar avanti nella lettura del suo libro; e vengono burlevolmente dinominate *Zoppicamenti, ed intoppi* nella lettura di un tal libro. Parte dalla Romagna il finto Pistofilo (che poi non era lontan da Bergamo per quel, che si dice) in ajuto del Mozzi, che non seppe mai appianar la via del Zoppicante; e colla data di Ravenna fa correre un libro, e nella sua lettera applica al Mozzi i Zoppicamenti passivi nel suo scrivere, quando non sono, che quelli, di chi legge, quanto

egli

egli aveva ſtampato. Il libro di Piſtofilo porta per titolo: *Difeſa di tre Sommi Pontefici di S. Chieſa* (quaſichè abbian luogo tra noi i Pontefici del Paganeſimo) *Benedetto XIII., Benedetto XIV., e Clemente XIII.*, e del *Concilio Romano tenuto nel 1725., da Piſtofilo Romano diretta al P. F. ec. perchè ſi ravvegga*. (Bella miſtura di coſe: del Sole, della Luna, e delle Stelle, dell' aſſedio di Porto Maone, e dell' indulto di mangiar carne in tempo di Quareſima). E dove è mai che ſieno ſtati da eſſo lui aſſaliti? Gli ſi additi un verſo, un' alluſione meno riſpettoſa ne' ſuoi Opuſcoli; ed allora potrà con ragione rimproverarnelo ſenza tema di impoſtura. Ma gli ſi farà ben vedere, che ha addoſſato falſamente agli altri la colpa, di cui egli baſtantemente è reo, e ſi prova così. Benedetto XIII. congregò il Concilio Romano; e Piſtofilo vuole, che in eſſo abbia decreta-

ta-

tato di averſi a tener la Bolla *Unigenitus* per *Regola di Fede*; e gli ſi moſtrerà più aſſai, di quel, che egli ſi aſpetta, che ciò non fu vero. Racconta d'aver egli ſcritta lettera a Monſ. di Tencin, a cui dichiara, che il Concilio non fu corrotto; e ne deduce, che fu dunque vero non eſſere ſtata intruſa la clauſola di *Regola di Fede*; eppure queſta non vi fu nemmen nominata; e ſi ingiugne ſoltanto l'oſſervanza del Decreto ſoſtenitore di detta Bolla. Vuole, che il Concilio di Embrun contenga il ricevimento di queſta medeſima Bolla come *Regola di Fede*; e di ciò non ſi fa cenno alcuno. Queſta è impoſtura, e ſarà meglio diſpiegata a ſuo luogo. Vuol parlar di Benedetto XIV., e dalla pag. 104. ſino alla pag. 107. non fa altro, che ſcreditarlo. Lo aſſeriſce per deduzione *un ciarlone*, perchè più volte raccontò a Monſ. Bottari i ſuoi ſuggerimenti al Card. di Po-

Polignac, per discuoprire la frode del Fini, fatta nel corromper il Concilio Romano; (come si vedrà più innanzi) stante che Egli tra parentesi scrive (*e a quanti altri non l'avrà egli narrato?*). In detta pagina lo descrive per un uomo *pieno di fuoco*, perchè si portò alla Stamperia, per leggervi cogli occhi proprj su que' foglj, che stampavansi, la corruzione, rapporto al Concilio Romano. Dice, che desse fede anche alle *ciarle*, che è a dire o *maligno*, o *credenzone*. L'asserisce fabbricatore *di un fatto convinto di falsità da altri testimonj ec.* Pag. 128. vellica il di lui sapere col dire: *Diansi meno lodi alla letteratura di questo Papa* (Benedetto XIV.), *che per altro se le merita grandissime; ma si usi alla sua dignità maggior rispetto*. Aveva Clemente XIII. nominato Benedetto XIV. *Pontificem sapientissimum, eumdemque simul Canonicæ Disciplinæ retinentissimum*. Un Anonimo nel tradur queste paro-

tole, così si espresse. *Clemente XIII. aveva lodato Benedetto XIV. come un Papa distinto per lo suo amor della pace, e per la profonda sua cognizione di tutto ciò, che riguardava la Religione*. Sorge Pistofilo a correggerlo, dicendo; *non è molto felice questa sposizione delle lodi date da Clemente XIII. al suo Predecessore; egli chiamalo Pontificem Sapientissimum, eumdemque simul Canonicæ Disciplinæ retinentissimum; il che non appartiene alla cognizione delle cose riguardanti la Religione; vuol dire tenacissimo osservatore della Canonica Disciplina, & Christianæ pacis amantissimum*. „ Che importa a lui di questa versione? Si può ben arguire, che la stessa molto gli scotti, perchè la intenda allusiva alla condanna da esso fatta dei Riti Malabarici, ed alla Enciclica istessa, perchè non nomina detta Bolla *Regola di Fede*; che sono affari tutti toccanti la Religione; quasi che in tal cognizione fosse molto addietro.

Che

Che che ne sia però; troverà egli forse, che il suo Avversario abbia vellicati in simil guisa alcuno dei Romani Pontefici, non che attaccati questi tre, di cui ha segnato il frontispizio del suo Opuscolo? Egli dunque, e non il suo Avversario è reo di questa colpa. Seguita la sua lettera, in cui egli prega dal Cielo all'Autor dei Zoppicamenti *Spirito di umiltà* (nell'abbassar il capo sotto un nembo di imposture, e di mentite in genere di Religione eh? non è così?). Gli prega in appresso *Spirito di verità* (nel seguir il Molinismo, e volger le spalle ai Sistemi di Tradizione dettati da S. Agostino, e da S. Tommaso sì bersagliati dai Molinisti? Sì per certo parla a meraviglia bene). Gli prega in 3. luogo *Spirito di Carità* (nemmen per difendersi, e scuotersi dagli attacchi intorno alla Fede?) Se tali sono i suoi voti, perde il tempo. Se poi ciò dice, perchè il Zoppicante non ribatta

ta gli affronti colle villanie, sarà esaudito, poichè queste offendono più assai l'onestà, ed il credito di chi così scrive, che di quelli, contro cui si scrive. „ E' cosa molto vergognosa (dice un pulitissimo Scrittore, benchè per sua estrema sventura empio, ed infedele, dissi Voltaire nella sua Prefazione alla tragedia dell'Alzira, citato dall'Abat. Nonnott. t. II). E'
„ cosa molto vergognosa per lo spi-
„ rito umano, che la letteratura sia
„ infestata da odj personali. Che gua-
„ dagnano gli Autori nello sbertuc-
„ ciarsi scambievolmente? Avviliscono
„ no una professione, che a loro so-
„ li appartiene di rendere rispettabi-
„ le. Bisogna egli, che l'arte di pen-
„ sare, che è la più bella qualità de-
„ gli uomini, divenga una sorgente
„ di ridicolerìe; e che le persone di
„ spirito rese sovente per le insorte
„ controversie il trastullo degli scioc-
„ chi, vengano a servir di buffoni a

„ quel

„ quel Pubblico, di cui dovrebbero
„ esser i Maestri. Egli è certo, che
„ un uomo, che viene ad essere at-
„ taccato ne' suoi scritti, non deve
„ giammai rispondere alle critiche;
„ perchè se son buone, non ci è al-
„ tro da correggersi, e se son catti-
„ ve muojono nel nascere „. La mas-
sima è ottima; ma se l' attacco di-
viene impostura contra la verità ver-
so oggetti grandissimi, come è nel
caso presente, non solo lascia luogo
alla moderata difesa; ma i diritti
tutti naturali, e quelli delle Genti
premono, ingiungono, ed incalzano,
perchè si ribattino gli intacchi, e si
dileguino le calunnie; ed il proprio
onore ne resti interamente indenniz-
zato. Non si farà uso di tutto ciò,
che contra l' Avversario in tal pro-
posito dir se ne potrebbe: ma quel
poco, che quì sarà esposto, unito a
quanto contra le cicalate del Sig. Ca-
nonico Mozzi è stato stampato, ba-
ste-

ſterà a rintuzzar l'ardimentoſo Avverſario nella ſua sì mal librata difeſa dei tre Pontefici, che benchè del loro nome Santiſſimo abbia voluto fregiare il frontiſpizio del ſuo libercolo, non arriverà unque mai a provocar a ſdegno contra il Zoppicante la Romana Sede; poichè queſti da tanti anni ha ſempre ſoſtenuti ne' ſuoi cimenti con tutta la ſua lena i di lei Privilegj; e però in riſcontro di quel titolo, ſi potrebbe applicar *Vulpi illi* il bel detto del Vangelo: *Ipſe autem Jeſus* (Romana Sedes) *non ſe credebat eis*; *eo quod ipſe* (ipſa) *noſſet omnes*; *& quia opus ei non erat*; *ut quis teſtimonium perhiberet de Homine*; *ipſe* (ipſa) *enim ſciebat, quid eſſet in homine*. *Joan. C.* 2. 24. Ma entriamo omai nell'argomento.

IN-

INDICE.

AVVERTIMENTO DI CHI SCRIVE.

QUanto sarà detto nel dilucidar la quistione presente sì nel fatto che nel domma, il tutto si sottomette al giudizio dell' Ecclesiastica Podestà. Se ne parla ragionando, non diffinendo contra il legittimamente prescritto. Si cerca la verità, e trovata si difende; il falso, e l' errore vien riprovato, dovunque è discoperto. Se i racconti non reggono, non si adottino; poichè l' Autor li richiama egli il primo. Si è scritto con buona fede; e se *præter intentionem* gli cadesse dalla penna ciò, che non ha peso sulle bilancie del Santuario, resti scancellato, poichè *errare potero, sed hæreticus non ero*.

NOI

NOI RIFORMATORI
DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor D. Natal dalle Laste nel Libro intitolato: *La Bolla Unigenitus non annunciata mai dalla S. Sede Regola di Fede ec. MS.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza a Pietro Vescovi Stampatore di Brescia che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.
Dat. li 18. Maggio 1782.

(*Andrea Querini Rif.*
(*Niccolò Barbarigo Rif.*
(*Girolamo Ascanio Giustinian Kav. Rif.*

Registrato in Libro a Carte 46. al Num. 431.

Davidde Marchesini Seg.

25. Maggio 1782.
Reg. a car. 107. nel Lib. esistente nel Magist. Eccmo contro la Bestemmia.

Giannantonio Maria Cossali Nodáro.

Sta-

Stato della Quiſtione.

CAPO I.

I. LA quiſtione, che qui ſi dibatte, ridotta all' ultima ſua ſemplicità, è queſta: Se gli Opponenti, o dir voglianſi gli Appellanti alla Bolla *Unigenitus* ſi abbiano a tener per Eretici; poichè ſi vuole, che la ſteſſa ſia ſtata dichiarata da Benedetto XIII. nel ſuo Concilio Romano per *Regola di Fede*. Gli Opponenti il negano, e ricorrono al fatto, ed al domma. Per comprovar il Fatto fan uſo della Storia, e per ratificar il domma, dicono di non ſentirla ſennon come profeſſano di ſentirla gli Agoſtiniani, ed i Tommiſti; e tra i primi citano ſpecialmente le dottrine del Cardinal Noris, del Bellelli, del Berti, e tra i

secondi la Scuola tutta di S. Tommaso. Si fan garanti della loro Protesta alcuni Vescovi della Francia, tuttochè loro contrarj; e dicono, che tra questi, e gli Appellanti non si ritrova alcuna sostanziale diversità; e però han denunziate le loro dottrine a Benedetto XIV. come infette di Bajanismo, di Giansenismo, e di Quesnellianismo. Il Papa fa esaminar le Opere di questi Autori, e le dichiara Cattoliche, e sussistenti. Se ne adirano i Gallicani Denunziatori, e tornano alla carica, ma non sono ascoltati; ne fremono altri Molinisti, ma indarno. Bollivano in Francia da più anni le dissensioni tra Vescovi, e Vescovi, e tra Vescovi, ed i Parlamenti intorno alla intelligenza della Bolla *Unigenitus*, ed alle conseguenze, che ne risultano. Lo scisma era ormai radicato, nè mezzo ritrovavasi per la concordia. Si fa finalmente ricorso a Benedetto XIV. allora Regnante Pontefice; e nelle sue mani si rassegna la Causa da entrambe le Parti. Il Sapientissimo Papa estende un'Enciclica tutta Divina; scioglie i dubbj, calma gli animi, e non fa uso del-

della Bolla *Unigenitus* come *Regola di Fede*; benchè raccomandi l' ubbidienza, ed il rispetto. Viene attaccata con furor di cane questa Enciclica con alcuni dubbj. Corre alla sua difesa Eraniste, ed impugna i dubbj; prende per mano la quistione, se cotesta Bolla sia, o nò stata dichiarata nel mentovato Concilio per *Regola di Fede*, come asserivasi nel primo dubbio; e fa vedere, che la stessa in detto Concilio non fu per tale promulgata mai. Documenta i suoi detti con un cumulo di testimonianze, e di prove maneggiate, ed esposte con forza. Il Sig. Canonico Mozzi nel suo falso Discepolo si studia di smentirle, le sostiene chi scrisse i Zoppicamenti contra il falso Discepolo; vi replica il Mozzi col suo Saggio; non abbandona il suo posto il Zoppicante con l' Opuscolo della *Ingenua Veracità*; ed ora sorge in campo un certo Pistofilo Romano con un Opuscolo intitolato: *La difesa di tre Sommi Pontefici di S. Chiesa Benedetto XIII. Benedetto XIV. e Clemente XIII.*, e torna a riassumere il già detto, ed impugnato e dileguato: Ma

e fin a quando avranno a durare queste sì miserabili, e vergognose cicalate? Sono femmine, o ragazzi di Piazza nel voler esser sempre gli ultimi a desistere anche dove il torto è patente, ed innegabile? Orsù questa per me sarà l' ultima fiata, che intraprendo le mie difese contra simili Scrittori; e proverò tre punti. Il primo de' quali è, che detta Bolla dal tempo della sua creazione per fino ad ora non fu mai dai Pontefici tenuta per Regola di Fede. Il 2. è, che nè tampoco poteva per tale essere dichiarata nel Concilio Romano dell'anno 1725. 3. Che ciò nulla ostante la Bolla *Unigenitus* tale quale è, esige venerazione, ed ubbidienza.

La Bolla Unigenitus non fu detta mai dai Romani Pontefici Regola di Fede.

CAPO II.

I. PRima di entrar in quistione, premettiamo cosa abbia da intendersi per Regola di Fede. Melchior Cano *l.* 5. *de loc. Theol.*

Theol. C. 5. addotto da Eraniste pag. 100. ragionando dei caratteri, e dei decreti, e giudizj solenni de' Pontefici, e de' Concilj, che vengono proposti a tutta la Chiesa con l'obbligazione di crederli, fa rilevare con quanta diligenza si abbia da esaminare la natura loro, e la qualità, ed il peso delle parole, che gli annunziano; dice dunque, che „ Ecclesiasticæ doctrinæ,
„ quam amplecti etiam tenemur, non idem
„ est gradus, nec omnia judiciorum decre-
„ ta eodem loco habenda sunt.... Id dici-
„ mus, nec omnia, quæ aut juris, aut
„ Conciliorum volumina continent doctri-
„ næ Christianæ esse judicia, *nec omnia*
„ *rursum doctrinæ judicia fidei censuras esse.*
„ Multa siquidem ad sanam Ecclesiæ di-
„ sciplinam attinent, quæ Fidei decreta
„ non sunt „. Stabilisce poi in appresso la maniera ossia la Regola per discernere i decreti di fede, od i dommatici. „ Si quic-
„ quam *expressè*, & propriè a fidelibus fir-
„ miter credendum, aut tamquam dogma
„ fidei Catholicæ accipiendum dicatur, vel
„ aliis similibus verbis „. E nel libro 12.

C. 6. avverte, che allora i decreti della Chiesa sono di Fede, e di domma stabilito, „ cum & absolutam veritatis Catholi-
„ cæ exhibent formulam, & notas quoque
„ certissimas, quibus hæreses contrariæ di-
„ judicentur „. Manda poi Eraniste per il di più all' Opera del Card. Orsi *de Romani Pontificis Authoritate* l. 3. C. 42. per fino al 48. Dove fa ancor rimarcare, che per aver la giusta idea di una Bolla dommatica non basta, che si propongano, e si enunzino in essa alcuni capi di cose appartenenti alla Fede, mescolati con altri spettanti alla disciplina, o Polizia; nè che si fulmini la sentenza di Scomunica contra coloro, che non l'accettano; ma è d'uopo, che le cose di fede sieno espressamente determinate come tanti articoli di fede: „ *quod Ecclesia expressè determinet quod tale quid sit tenendum, sicut pertinens ad fidei articulum determinans, quod dicentes, & tenentes contrarium sicut hæretici sunt, hæretici sunt habendi* „. Così il Cardinale di S. Prisca, che fu poscia Sommo Pontefice col nome di Benedetto XII., le cui parole furono

rono adottate dal mentovato Signor Cardinal Orsi. Seguita poi a dir Eraniste, che quello, che si dice nel diffinir punti di fede dee dirsi similmente delle Bolle nel condannare errori contrarj alla fede. Per il che se in una Bolla si condanneranno tesi miste, parte delle quali possano appartenere alla Fede, e parte alla disciplina, benchè i Difensori delle medesime sieno dichiarati contumaci, ribelli, e scomunicati, ciò non ostante Ella non sarà mai *dommatica*, o *Regola di Fede*; qualora gli errori contrarj alla fede non saranno *espressamente determinati*, e coloro, che a siffatte decisioni ripugnano non verranno proscritti, o tenuti per Eretici. Così pure gli Autori Canonisti, che di simili materie han trattato, tra quali Vanespen P. 5. l. 1. §. 7. Portiamci ora a dir due parole in favor di Eraniste, ossia del P. Gian Vincenzo Patuzzi, cotanto lacerato dal Mozzi, e dal finto Pistofilo, perchè non gli si presti fede in ciò, che ha scritto in difesa dell' Enciclica di Benedetto XIV. diretta ai Vescovi della Francia, di cui ragione-

raſſi in appreſſo a miſura del biſogno.

II. Ma io non mi tenni mai degno di cenſura nell' eſſermi appigliato alla autorità di Eraniſte; che al certo non fu Uom leggiero, nè Scrittor di favole, o di impoſture; e l' hanno ben provato quelli, che da Lui furono ammaeſtrati, od impugnati, e con valor, e diſcretezza inſieme battuti e ſvergognati. Il ſuo credito lo reſe celebre alla Francia, alla Germania, ed all' Italia tutta, come vedremo in appreſſo dalla teſtimonianza dell' Autor della ſua Vita, e dai Compilatori del Supplemento alla Storia Eccleſiaſtica di Natale Aleſſandro. Queſti ultimi nel riferir gli avvenimenti di Benedetto XIV. intorno all' Enciclica, dicono quanto ſegue. „ *Anonymi bujuſce improbitatem* adſecutæ ſunt; „ authoriſque famam, ac nomen latius „ propagarunt, & clariſſimum reddidere „. Queſto libro fu ſtampato in Francia, ed in Italia, sì in Lugano del 1758., che in Venezia dal Bettinelli 1761. con nuovi documenti. Ma quello, che forma il mio argomento ſi è, che prima di paſſar alle ſtam-

ſtampe le di lui lettere, furono preſentate a Benedetto XIV., da rivederſi, e correggerſi, e queſte ne vennero da Lui approvate. Così ſta ſcritto nel racconto della ſua Vita premeſſa al tom. I. della ſua Morale *Edit. Remond. an.* 1755. *Baſſani*. Eccone le parole pag. LXIX. „ *Patuzzij opus*, „ *quod quinque in Epiſtolis diſtributum eſt*, „ *probaverat, antequam ederetur Pontifex* „ *ipſe Sapientiſſimus Benedictus XIV.* Ricordatevene bene. Proſeguiamo a traſcrivere. „ Nota eſt praxis, & norma „ ab eodem anno 1757. die V. Septemb. „ conſtituta, atque ſervanda in admini- „ ſtratione Sacramentorum erga eos, qui „ Bullæ illi, quæ incipit *Unigenitus* ad- „ verſari dicuntur. At Pontificis eximiam „ Epiſtolam reprehendere auſus eſt P. Fa- „ vrius Jeſuita famoſorum libellorum ce- „ lebris, & notiſſimus architectus: cui „ propterea ceu proculcatæ Pontificiæ Ma- „ jeſtatis reo hoc opus objecit Patuzzi. „ Porro inter cætera, quæ docuit noſter, „ duo ſunt, quæ licet veriſſimè dicta, diſ- „ plicuerunt tamen nonnullis Hominibus,

„ mi-

„ minime quidem malis, ſed minus Theo-
„ logis, quam par ſit. Docuit ſcilicet Pa-
„ tuzzius, Bullam Unigenitus nec Regu-
„ lam Fidei dici poſſe, nec eſſe; Conci-
„ liumque Romanum Benedicto XIII. in
„ Lateranenſi Eccleſia celebratum tit. 1.
„ C. 2. ubi eadem Bulla ceu Regula Fi-
„ dei proponitur corruptum, ac deprava-
„ tum fuiſſe „. Così il P. Sidenio Vero-
neſe Autore della di lui Vita. Mi ſi fac-
cia vedere, che i documenti allegati dal
Sig. Mozzi, col ſuo ſconſigliato Collega,
ſieno ſtati preſentati ad un qualche Pon-
tefice, e ne ſieno ſtati approvati, per la
ſtampa a difeſa della Santa Sede, e ne
abbiano fatto uſo nei punti di controver-
ſia, per le loro deciſioni; e poi faremo li
ſtretti conti ſul reſto. Il Sig. Canonico
Mozzi dice, che l' Autore di que' dubbj
infami non fu il P. F., ma il P. M. Io
non intendo d' accagionar chi ne fu inno-
cente. Traſcrivo ciò, che prima del vo-
ſtro ſcrivere trovo ſtampato. Voi chiama-
te l' Eraniſte Guida *traditrice*. E' molto
tempo, che ebbi l' onor di trattar li ve-
nra-

nerata ſua Perſona sì in Breſcia, che in Venezia, e molto più d' ammirarlo in tante ſue Opere di più generi; non mi accorſi mai de' ſuoi tradimenti; i ſoli Moliniſti, ed i Probabiliſti portaron le loro voci di querela ſin' alle ſtelle, nell' eſſere reſtati in tanti modi battuti, e disfatti. Io non garantiſco tutti i ſuoi detti; mi baſta di dire, non eſſere ſtato egli di talento perfidiante, nè Uomo verſatile per gli umani intereſſi nel genere teologico; molto meno lo fu nella difeſa fatta dell' Enciclica di Benedetto XIV., poichè baſta leggere le cinque lettere, per vedere di non aver egli cercato, che il diſcuoprimento della verità oſcurata, pei tanti intrighi di chi bramava veder tutto in combuſtione per l' accettazione di codeſta Bolla, qual Regola di Fede.

III. Voi altri avete voluto ſpaventar il Mondo col citar il Concilio Romano celebrato da Benedetto XIII. Vi ſi è riſpoſto a miſura del biſogno in più luoghi, ed in più maniere, ſenza mancar di riſpetto, e di venerazione ai Pontefici, a' quali ho ſem-

sempre professato in tutti i miei opuscoli il dovuto ossequio; ed io mi maraviglio come Pistofilo venga di nuovo a pulsar su questa Regola di Fede, quando avrebbe ad ammutolire, e riporre le pive nel sacco; dopoche il Mozzi suo collega, *Saggio* pag. 38., si è protestato di non asserirla, nè di sostenerla per tale; dicendo. „ Io „ asserisco bensì, e sostengo, pag. 178. che „ il Concilio Romano ha denominata la „ Costituzione Regola di Fede, e che il „ decreto, in cui è così chiamata non è „ stato da sagrilega mano alterato, e cor„ rotto, ma nè ivi, nè altrove è mai che „ io mi ricordi, l' asserisco, e la sostengo „ per tale „. Se dunque l' affare è così, la quistione è finita. Nella *ingenua verità* si è risposto al Sig. Mozzi in parte, a quanto si meritava, nel dichiararlo convinto, e confesso nel contrasto; ma perchè non è poi costante nelle sue concessioni, dirò, che Egli si fa vedere l' uomo dei più strani del Mondo, che in tre linee dice in parole, e si disdice nel medesimo instante coi fatti. Eraniste afferma,

che

che in cotesto Concilio non fu mai detta tal Bolla Regola di Fede; nè per tale è da Lui tenuta, ed asserita; e Mozzi alza le grida al Cielo contro di Lui, quasi contro un peccato irremissibile; e però Egli per contrario la vuole asserita nel Concilio; ed afferma non essere stato corrotto il testo; ma si dichiara, che in nessun luogo la vuol nemmeno Egli sostenere per Regola di Fede. Che trattare è questo? Le parole Mozziane sono oracoli di saviezza, di prudenza, e di zelo nell' asserire, e nel negar simultaneamente contra i dettami di sua coscienza; e la costanza del suo Avversario nel non cambiar di sentimento in ciò, che non può affermare, sono eresie del Partito, ed i contrasegni dell' eresia moderna, come ne pensa Pistofilo: Volete, che ve la dica; Voi mi sembrate due Parabolani molto esperti nei bozzolotti; ma senza gran fortuna nel vostro mestiere. Attendete di grazia voi Pistofilo ai fatti vostri; poichè non siete quì ricercato; nè la vostra opera è di tanto di trar dai freschi il vostro buon Collega; e

lasciate in pace chi non ha mai pensato, non che vellicato il vostro nome, che per altro in van procurate di celar nel prato raso. Affinchè però non vi passi pel capo, che vi si volgan le spalle spaventati dalla vostra inaspettata terribile comparsa, vi darò ascolto coi documenti di fresca data, per lasciar intatti gli esposti in altri Opuscoli, che ad onta dei vostri fremiti, reggon per anche nella loro forza.

Cosa sia regola di Fede; la Bolla Unigenitus, non fu tale, nè mai per tale fu asserita nel Concilio Romano dell' anno 1725.

CAPO III.

1. Sono diverse le nozioni, sotto cui si intende Regola di Fede. Comunemente suol prendersi per una direzione, dichiarazione, e dimostrazione di qualche cosa in ciò, che in particolare fare, o schivar si deve, nell' ordine politico, e disciplinare; ovvero quello, che ha da credersi, o con-

condannare ciò, che riguarda la Fede. Nasce da questo l' innegabile principio della di lei chiarezza, distinzione, e precisione, che punto non lascia nell' incertezza, ma porta con sicurezza, dove la stessa ci guida. Regole di Fede sono i Canoni del Concilio di Trento espressi chiaramente con quelle parole: *Si quis dixerit &c.*, *anathema sit*. Dal che poi nasce, e lo intende ogn'uno, che chi rifiuta di ricever il domma in cotal guisa proposto, ed ingiunto, si abbia a considerare *tamquam Ethnicus, & Publicanus*. Di tal sorta han da essere ancora le Bolle, affinchè dir si possano Regole di Fede; ma tale al certo non fu detta mai la Bolla *Unigenitus* dai Papi; fu ciò provato contra il Mozzi, e si farà ancor più manifesto nel proseguimento, che che ne sia per dire in opposto Pistofilo nel suo ammirabile pastoccio, dove nulla incontrasi, che meriti lode, nè che si riconciglj rispetto, nè credito in lettere Divine, nè nelle umane. Quello in tanto, che di certo è da tenersi egli è questo, che Clemente XI. l'Autor

tor della Bolla non l' ha nominata mai per tale, dove avea a così intitolarla nel corpo della sua Costituzione, nè dove annovera le censure in globo, nè nella lettera da Lui scritta a Lodovico XIV. nell' inviargli tal Bolla l' anno 1713. nè nell' altra allo stesso diretta gli otto di Marzo 1714., nè nel Breve dei 17. del medesimo mese, ed anno all' Assemblea Generale del Clero Gallicano in risposta alla lettera a lui inviata colla accettazione della Bolla, ed in altri Brevi, o Decreti dello stesso anno. Così pure non leggesi nelle *Lettere*, o *Brevi* degli anni susseguenti o a Mons. Reggente Duca d' Orleans, o ai Cardinali *Polignàc*, o *Bissi* comechè già espresso si fosse con questi Cardinali di dichiarare, *quo loco habeat illam Constitutionem*. In somma così ce ne assicura il Padre Patuzzi, lect. IV. l. I. pag. m. 123. Non si addurrà da tutti i documenti, che ci restano di quel gran Pontefice, un luogo solo, ove le abbia dato quel titolo, che sì francamente si pretende. Aggiugne, pag. 25. che, secondo le leggi stabilite del Reame di

Fran-

Francia, non ſi può dare alla Bolla il titolo o di *Regola di Fede*, o di *Regola in ordine alla Fede*, od *anche* di *giudizio dommatico della Chieſa*; ma ſoltanto o *di legge della Chieſa*, e *dello ſtato*, o di *un giudizio della Chieſa univerſale in materia di dottrina*. Queſte ſono le qualificazioni autorizzate dalle leggi del Regno, e che permettono i Parlamenti; e tanto dopo d' avere inteſo il parere più comune de' Veſcovi, ſi determinò nell' Articolo III. della dichiarazione del 1730., e il Re ſignificò agli altri Prelati del Regno con una lettera Circolare de' 22. Luglio 1731. facendo loro ſapere, che ei non approvava, che ſi deſſe alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di Fede*; e che ogn' uno doveſſe attenerſi all' eſpreſſione di giudizio della Chieſa univerſale in materia di dottrina. E ſecondo queſto decreto, nella riſpoſta, che fece Monſ. Cancelliere ai Deputati del Parlamento di Roano 2. Settemb. 1753. confermando la determinazione di *giudizio della Chieſa ec.* aſſicurò i Deputati, che Sua Maeſtà *non*

permetterebbe giammai, che se le dassero altre qualificazioni. Lo stesso finalmente ordinò la Maestà sua nell'anno 1756. volendo, che fosse accettata, e rispettata la Costituzione; purchè però non si chiamasse *Regola di Fede*. Fin qui il prelodato Patuzzi. Mi direte; che tutto l' opposto si tiene al presente; e su di ciò ci mandate alle parole della Ritrattazione cotanto celebre proposta da Febbronio alla santità del Papa presente Pio VI., e da lui accettata con uno straordinario apparato di compiacenza, e di solennità. Dove si legge: *Constitutioni* Unigenitus *ut dogmatico Sanctæ Sedis Romanæ, & universalis Ecclesiæ decreto omnimodam ab omnibus obedientiam deberi affirmo*. Va benissimo. Ma Voi o non sapete, o fingete di dimenticarvi del quanto ha esteso nel suo Commentario stampato latinamente in Francfort l' anno scaduto 1781. Io vi trascriverò quanto ha detto, ed ha preteso di dire con quelle parole; che in tal proposito tagliano il corso a tutte le vostre ciancie. Il Commentario cammina sul piede delle tesi, che in

tut-

tutto sono 38., e nella XVII. ragiona così.

POSITIO XVII.

Constitutioni Unigenitus, *ut dogmatico Sanctæ Sedis, & universalis Ecclesiæ decreto omnimoda ab omnibus obedientia debetur.*

III. „ DUm Ecclesiæ jus esse dicimus, „ & auctoritatem judicandi de sensu pro„ positionum, & fideles adigendi, ut suæ „ sententiæ subscribant: addimus, id non „ solum obtinere, cum singulæ, & deter„ minatæ propositiones damnantur, *ut hæ*„ *reticæ*, sed etiam dum plures sub di„ versis, & indeterminatis qualificationi„ bus configuntur, & prohibentur, ut „ ajunt *in globo*. Tales sunt illæ, quæ „ continentur in Constitutione *Unigenitus*. „ In ea fixum illud occurrit, de quo Ec„ clesia vult nos certos fieri, quodque „ ad tuendam fidem satis esse judicat; sci„ licet inter eas, quas damnat propositio„ nes, alias esse *perniciosas, si tradantur;* „ alias *periculosas, si credantur; ideoque* „ *nec has, nec illas posse ab ullo Catholico*

„ *defendi*. Itaque per talem Ecclesiæ defi-
„ nitionem firmum stat, eas propositiones,
„ quocumque titulo, seu rubrica damna-
„ tas, esse rejiciendas; quippequod ex iis-
„ dem quædam sint *hæreticæ*, quædam *er-*
„ *roneæ*, quædam *scandalosæ &c.* Atque in id
„ fertur assensus auctoritati debitus. Quæ-
„ nam vero censuræ nota singulis conve-
„ niat, Doctoribus inquirendum, & assi-
„ gnandum relinquitur, donec ab Ecclesia
„ specialius id fuerit determinatum. Po-
„ sterior hæc observatio omnino necessa-
„ ria, impedit quominus laudata Consti-
„ tutio pro *Regula Fidei* haberi hactenus
„ valeat, sed *Morum* tantum. (NB.) *Sed*
„ *Morum tantum*.

IV. „ Benedictus XIV. in Encyclica ad
„ Episcopos Galliæ an. 1755. „ *Constitutio-*
„ *nis*, ait, *Unigenitus tanta est profecto in*
„ *Ecclesia Dei authoritas, ut nemo fidelium*
„ *possit absque salutis æternæ discrimine a*
„ *debita erga ipsam subjectione sese subdu-*
„ *cere, aut eidem ullo modo refragari* „.
„ Est revera Constitutio *Unigenitus*, &
„ agnoscitur pro *Dogmatico universalis Ec-*
„ *cle-*

„ *clesiæ decreto*. Hoc declaravit Clerus Gal-
„ licanus in Parisiensibus Comitiis an.
„ 1755., & 1756. Attamen inde non se-
„ quitur eam esse *Regulam Fidei*, aut ta-
„ lem appellari debere. Ea ratione *inobe-*
„ *dientiæ* nota damnantur in Gallia non
„ *hæreseos*, qui huic Constitutioni refra-
„ gantur „. Sa Majestè s' est toujours oc-
„ cupè a empecher, par l' execution des
„ Loix de son Royaume, qu' un Zele in-
„ discret, ne se portat a abuser de la
„ Constitution Unigenitus en lui attri-
„ buant la denomination, le caractère, &
„ les effets de *Regle* de *Foi*, que l' Eglise
„ ne lui a pas donnès. Ita Rex Christia-
„ nissimus in edicto die 25. Maij 1766.

V. „ Neque Galli tantum ita sentiunt,
„ sed Itali etiam, atque Germani. Inter
„ hos Petrus Maria Gazzaniga Ord. Præ-
„ dicat. in Vindobonensi Univ. SS. Theol.
„ Professor publicus, Prælect. Theol. T. III.
„ pag. 193. an. 1765. „ Quamquam, ait,
„ qui Constitutioni repugnant gravis *in-*
„ *obedientiæ* rei haberi debent, *hæreticos*
„ tamen esse, aut appellari posse, non

 „ cen-

„ censeo (1.) Quia eos probroso hoc no-
„ mine numquam appellatos fuisse invenio
„ neque a Clemente XI., neque ab ejus
„ Successoribus; multo minus a Benedicto
„ XIV. (2.) Quia nec Constitutio Uni-
„ genitus fuit umquam, quod sciam a Ro-
„ manis Pontificibus, ut *Regula Fidei* vel
„ habita, vel nuncupata, quemadmodum
„ multa eruditione, non ita pridem, de-
„ monstravit celebris Eusebius Eranistes
„ *in Elucidat*. Encyclic. Ep. 4. (3.) Quia
„ neque Episcopi Gallicani Constitutioni
„ mordicus inhærentes eam, ut *Regulam Fi-
„ dei* habuerunt, si paucos excipias, quorum
„ zelus immoderatus a reliquis minime
„ probatus est. Quin cum Galliarum Rex
„ Ludovicus XV. & semel, & iterum (sci-
„ licet annis 1753., & 1756. vetuisset Con-
„ stitutionem Unigenitus appellari *Regu-
„ lam Fidei*, Benedictus XIV., id nulla-
„ tenus improbavit, improbaturus certe,
„ si alia fuisset Prædecessorum suorum
„ mens. Vide eumdem porro in subjecta
„ ibidem *nota* (videlicet P. Petrum Ma-
„ riam Gazzanigam).

VI.

VI. „ Hunc Theologiæ publicum Pro-
„ fessorem sequitur ejusdem Facultatis in
„ ambabus Imperialibus, & Regiis Uni-
„ versitatibus Viennensi, & Pragensi Præ-
„ ses, ac Director Abbas Rautenstrauch
„ *Instit.* Juris Eccl. Germ. Sect. II. C. I.
„ §. 142. *in Not.* iisdem pene verbis. „ Qui
„ Constitutioni Unigenitus refragati sunt
„ in Galliis, *inobedientiæ* quidem damnati,
„ at numquam *Hæreticorum* in numero
„ habiti. Neque a Pontificibus Romanis
„ ipsis Constitutio illa tamquam *Regula*
„ *Fidei* vel habita, vel nuncupata num-
„ quam, quod sciam, fuit. Quin cum
„ eamdem Ludovicus XV. Galliarum Rex
„ semel, atque iterum (anno scilicet 1753.,
„ & 1756.) hoc nomine appellari vetuis-
„ set, non id improbavit Benedictus XIV.
„ Equidem in decretis Concilii Romani
„ anno 1725. sub Benedicto XIII. celebra-
„ ti Tit. I. C. 2. dictam Constitutionem
„ appellari *Regulam Fidei* reperias; sed
„ hæc verba contra mentem Concilii fuis-
„ se mala aliquorum fraude intrusa, cum
„ satis compertum est eruditis, etiam pa-

„ Iam fecit celebris *Eusebius Eranistes*,
„ seu qui sub hoc nomine latere voluit
„ P. Vincentius Patuzzi Ord. Prædic. in
„ litteris, quas in defensionem memoratæ
„ Encyclicæ Benedicti XIV. contra impro-
„ bum quemdam calumniatorem vulgavit.
„ His adde Valentinum Eybel Juris Ec-
„ clesiastici in eadem Vindobonensi Uni-
„ versitate Professorem, Introduct. in Jus
„ Ecclesiastic. *Catholicorum*, Tom. III. l. 2.
„ C. 3. §. 176.

VII. „ Porro quæ sit *omnimoda* illa obe-
„ dientia, quam huic Constitutioni dici-
„ mus deberi, hisce verbis Illustriss. Lan-
„ guetii Senonensium Archiepiscopi in
„ *Epist. ad Episc. Engolism.* pag. 15. decla-
„ rabimus. „ Le mot d'*Obedientia omni-
„ moda* signifie premierement une obeis-
„ sance, qui soit *entiere* quant à la ma-
„ niere d'obeir c'est-a-dire, que l'obeis-
„ sance ne doit pas etre seulement exte-
„ rieur, & de bouche, elle doit aussi etre
„ de l'esprit, & du coeur; elle doit ex-
„ clure toutes les actions & tous les
„ sentimens, qui altererojent la perfe-
„ ction

„ ction d'une vertu, qui doit etre chere
„ a tous les Chretiens, & qui doit etre
„ plus parfaite dans le coeur d' un Eve-
„ que, parce qu' il faut, qu' il soit lui
„ meme le model de toutes les vertus,
„ qu' il doit einseigner a son Peuple.
„ Ce mot signifie encore une obeissance
„ *entiere* par rapport au decret, au quel
„ on obeit, & cette obeissance pour etre
„ telle, doit exclure le partage, les restri-
„ ctions, & les reserves.

VIII. „ Hæc ita ut privatus homo in
„ reverentiam summæ Sedis, & Constitu-
„ tionum ejus scribo, & profiteor. Neque
„ tamen ea propter damnare ausim Re-
„ gum, atque Principum edicta, nec non
„ supremorum Magistratuum mandata,
„ quibus ad asserendam Regnorum, & sta-
„ tuum tranquillitatem de his, & simili-
„ bus controversiis in publico abstinere
„ jubetur. Tale extare asseritur pro Pro-
„ vinciis Austriaco-Belgicis augustissimæ
„ Imperatricis Reginæ Mariæ Theresiæ,
„ pro Gallia Christianissimi Regis Ludo-
„ vici XV., & Parlamentorum ejus; alio-

„ rum

„ rum itidem Principum, ac Regiorum
„ Senatuum pro ſuis reſpective. Verum
„ hæc ad ea pertinent, quæ de jure Placi-
„ ti, ſæcularibus Principibus in ſpirituali-
„ bus quoad certum modum, certoſque
„ fines competente a juriſconſultis tradun-
„ tur „. Fin qui Monſ. D' Hontheim.
Chiaro, e nitido è il ſuo parlare, ovvio
all' intelligenza di chi fa profeſſione di ta-
li notizie, ma è meglio, che lo applichia-
mo noi a miſura delle voſtre indigenze.

*Delle Deduzioni da queſto pezzo di Feb-
bronio; oſſia di M. d' Honteim nella
quiſtione, che qui ſi dibatte.*

CAPO IV.

I. Se confeſſar vorrete il vero, Voi
non vi aſpettavate queſta ritorſione, egre-
gi Scrittori Mozzi, e Piſtofilo, tratta dal
Commentario fatto dalla ſteſſa mano ſulla
Ritrattazione Febbroniana umiliata al Re-
gnante Sommo Pontefice Pio VI. Appli-
chiamo dunque al caſo noſtro le ſue paro-
le

le. Egli dichiara in primo luogo, che le 101. Proposizioni, coll'essere condannate *in globo*, è lasciata la libertà ai Dottori di assegnare ad ogn' una quella censura, che più loro piace, finatantochè dalla Chiesa ne verrà l'ultima determinazione. Dal che deduce non potersi dunque tal Bolla tener per Regola di Fede, ma solo di disciplina, finchè starà l'affare in questo stato. II. Non doversi tener per Regola di Fede, poichè essendo stata tenuta per un decreto soltanto dommatico della Chiesa universale dal Clero Gallicano nelle sue Assemblee del 1755., e 1756. i Refrattarj sono notati soltanto di disubbidienza, non di Eresia. III. Attesta, che così si crede in Austria, ed in Boemia dai celebri Moderatori di quelle Università. Il P. Pier Maria da Gazzaniga ivi citato è Italiano, uomo fornito di tutte le migliori qualità, che per tanti anni sostiene l'onore dell'Italiana letteratura nel genere Teologico in quelle Parti, mentre contesta, che per quello, che a Lui è noto, non fu mai cotesta Costituzione nè tenuta, nè denominata mai Regola di Fe-

de

de dai Romani Pontefici; e lo ſteſſo è pur aſſerito in entrambe l'Univerſità Imperiali Regie di Vienna, e di Praga da chi ne è Preſidente, e Direttore, come veduto abbiamo, al conteſtar che fa non tenerſi nemmeno dalle maggiori Univerſità coteſta Bolla per Regola di Fede tronca il garrir, che fanno in oppoſto i noſtri Avverſarj. Febbronio, che un tempo travagliò coi ſcritti ſuoi la Romana credenza, ed ora ravveduto ſi dichiara in tal modo in faccia a tutto il mondo nel ritorno, che fa dai ſuoi errori, e vuol dar teſtimonianza della ſua fede, in oppoſto a quanto egli ne' libri ſuoi avea ſcritto, e pubblicato, ha da fermar il voſtro corſo, ſe punto volete far uſo della ragione negli argomenti della morale evidenza; poichè ſi dichiara di così ſentirla, e di profeſſare in oſſequio, e riverenza della ſomma Sede, e delle ſue Coſtituzioni. „*Hæc ita ut privatus homo in reverentiam Summæ Sedis, & Conſtitutionum ejus ſcribo, ac profiteor*„ IV. Chiude il ſuo ſcritto il ravveduto M. d' Hontheim con notificar il divieto, che han fatto i Prin-

Principi d' Europa, di non ispacciar per Regola di Fede cotesta Bolla; divieto, che egli non sa disapprovare nei Supremi Magistrati pel diritto del Placito, acciocchè si mantenga la tranquillità dei Regni, e degli Stati. Così si è eseguito nelle Provincie d' Austria, e di Fiandra per comandamento della allora Regnante Reina, Maria Teresa; nella Francia per ordine del Re Cristianissimo, e de' Parlamenti. Lo stesso è avvenuto per ordine di altri Principi, e Senati Regi. E' nota all' Europa la soppressione fatta di cotesta Bolla dall' Imperador presente Giuseppe II. con alto divieto di farne uso; e ciò perchè se ne servono gli Avversarj per distrugger le dottrine della Grazia efficace, della gratuita Predestinazione, e della perfetta osservanza dei Divini Precetti. Quindi il mentovato Monarca non vuole, che più si parli di Giansenismo nè dalle Cattedre, nè dai Pulpiti pel medesimo effetto. Così le lettere di ragguaglio; e questo è il frutto dei raggiri Moliniani per voler ad ogni viva forza sostener fuori di proposito per *Regola di*

Fe-

Fede una Bolla, che non fu mai dichiarata per tale da chi la creò, nè dai Pontefici posteriori. E da qui è pure ultimamente avvenuto, che il Vescovo di Bressanone Giuseppe di Spavver ha notificato con una Pastorale al suo Gregge: che ,, avendo la ,, Bolla *Unigenitus* dato luogo al Marche- ,, sato di Moravia a delle opinioni false ,, riguardanti la dottrina, ed a delle turbo- ,, lenze contrarie al buon ordine pubblico, ,, dal che è avvenuto, che alcuni senti- ,, menti irreprensibili per tutti i riguardi ,, sono stati tacciati di errore; Noi per ,, mantenere la pubblica pace, e per uni- ,, formarci ai decreti di S. M. Imperiale ,, Appostolica, che ci sono stati comunica- ,, ti, colla presente ordiniamo a tutto il ,, nostro Clero di non far menzione del ,, Molinismo, nè del Giansenismo nelle ,, dispute, nei sermoni, o nei catechismi. ,, Vogliamo di più, che non si faccia mai ,, uso della Bolla *Unigenitus*, atteso non ,, essere in essa fissato alcun dogma Catto- ,, lico, nè alcuno errore specificato; che ,, tutti si uniscano fermamente agli inse-

,, gna-

,, gnamenti della Chiesa universale chia-
,, ramente definiti nei santi Concilj, ed al-
,, la Tradizione fondata sul consenso uni-
,, versale de' Padri ec. Così in data d'In-
spruch 1. Febbr. di quest' anno 1782. M.
Giuseppe Spavver Vescovo di quella Città.

II. Ma qui è da farsi un' altra riflessio-
ne. M. d'Ontheim nel presentar la sua
Ritrattazione al presente Romano Ponte-
fice anche sul punto di cotesta Costituzio-
ne, non la dinomina per *Regola di Fede*,
ma soltanto per un *decreto dommatico* del-
la *Santa Sede*, a *cui è dovuta ogni ubbi-
dienza*, l'Arcivescovo, ed Elettore di Tre-
veri, riceve la Ritrattazione, come stava,
se ne fa mediatore presso S. Santità. La
Ritrattazione dal S. Padre in Roma è ac-
cettata, e viene promulgata con pienissi-
mo trionfo dal Papa medesimo *inter solem-
nia* con quell' apparato, che ogn' uno sà.
Se ne stampano gli Atti Concistoriali, e vi
si lascia intatto il punto, che da me si as-
serisce, e da Voi altri si nega. *Decreto
dommatico*. Vi applaudisce tutta Roma. Il
Papa giubilante annuncia colle sue allocu-

zio-

zioni le gioje del ſuo ſpirito. Reſcrive all' Elettore, ed al ravveduto Veſcovo nelle maniere degne del Capo della Chieſa, ne loda, e ne benedice Iddio, commenda ſenza fine il Mediatore, e con ampiezza di cuore abbraccia il ravveduto Veſcovo, ſenza far motto alcuno di queſta Regola di Fede. Zaccaria, nel ſuo libro delle Ritrattazioni degli Uomini chiariſſimi, regiſtra ancora quella di Febbronio. L' Editore del Commentario ſopra tal ritrattazione eſtende al fine, quanto ne ha ſcritto Zaccaria, e reca gli argomenti per comprovarla tutta da capo a fondo verace, ed autentica, tuttochè non ſia nominata *Regola di Fede.* Tutte queſte coſe ſono freſchiſſime, accadute, dirò così, ſotto gli occhi noſtri; e notificate a tutto il Mondo Cattolico colle ſtampe Romane; che forza laſciano Piſtofilo alle voſtre ſuppoſizioni in oppoſto per evacuar cotali evidenze? Da tutto ciò ben chiaro riſulta, quanto fuor di propoſito abbiate adottato, come Oracolo, un detto del Cardinal di Malines ſteſo in lettera a M. di Tencin, che la *Bolla* Unigenitus *ſia divenu-*

venuta come la pietra di paragone per conoſcere l'Ortodoſſia Cattolica.

III. Queſto per verità è un gran dire, perchè va tutto al verſo dell' umor di Piſtofilo. Se ne potrebbe richieder *jure pari* ancor da noi l'autentica, e quando ne foſſimo in cotal guiſa aſſicurati, reſterà ſempre di diffinire il grado della ſua autorità per dar in tre parole il colpo deciſivo, e perentorio in un sì ſpinoſo, ed intralciato affare. Ma non ce ne ſpaventiamo; poichè ſe ciò fu vero, fu eſpreſſione di complimento Epiſtolare ſcritta da un Privato ad altro Privato, che poi morì ſul foglio iſteſſo; e non gettò radici ſennon nel terreno de' Moliniſti. Se Piſtofilo foſſe Papa, ſto per dire, che ne ordinerebbe il formolario da ſegnarſi, e negherebbe le comunicatorie agli Opponenti, dichiarati rei della novella ereſia, e li confinerebbe tra i Luterani, Calviniſti, Bajani, e Gianſeniſti. Ma qual vitupero di un Moliniſta ſoppreſſo di fiſſar l' ortodoſsìa in ciò, che non è diffinito; dove non veggonſi i dommi depurati, e ſtabiliti, nè ci ſi moſtrano gli errori

da evitarsi in genere di fede ; e per contrario abbiamo le Scuole Cattoliche , che nei loro Sistemi fin ad ora da tanti secoli sostenuti col vanto dell' Ortodossia , le quali ci garantiscono dagli attacchi di chi sostiene , che le loro dottrine sieno le contenute nelle Proposizioni proscritte in Quesnello ? Rifiutò di spiegarsi Clemente XI. , in mezzo a tanti tumulti tacquero tutti gli altri Papi , che vennero in appresso , ed ora alzerà l' orgogliosa sua voce dal nascondiglio un ignoto Molinista , senza pur un filo di autorità , nè di chiarezza a stabilir un punto del più alto rimarco , a cui han temuto di stender la mano otto Romani Pontefici , per non esporre all' ultimo cimento l'unità , e la pace ? Ma e non s' avvede , che gli si può restituir la pariglia col dire , che il marco dell' Ortodossia sia l' impugnazion del Molinismo , perchè piantato sulle rovine del Pelagianismo per tante decisioni Conciliari , e Pontifizie atterrato , e proscritto ? Stiamo adunque in quel piano , in cui ci han lasciati i Romani Pontefici , e non vogliamo alzar voce ,

dove

dove essi han taciuto; ed han divietato l'irregolar mormorio oltra i cancelli da esso loro fissati con tanti decreti.

Del vano ricorso al Concilio d' Embrun, *e della incostanza nello stato della quistione.*

CAPO V.

I. PIstofilo ha creduto di poter convalidare quanto egli ha opinato del Concilio Romano, col ricorrere alla Sinodo d'Embrun. Ma si è ingannato; poichè nè in Roma fu tal Bolla diffinita per Regola di Fede, come si è provato fin quì; nè in Embrun se ne è rinnuovata la dinominazione da quell' Arcivescovo, e Cardinale Pietro di Tencin nella sua radunanza Sinodale d'Embrun, raccolta per condannare l' Istruzion Pastorale del Vescovo di Senez nell' anno 1727., e se ne sarebbe servito come di un argomento decisivo contra questo Vescovo ottagenario appellante. Ho letta questa Sinodo, ma ivi non si no-

mina Regola di Fede. Ho pure ſcorſa la riſpoſta di Benedetto XIII. al Cardinal di Tencin, ſu di cui avete Voi altri due fatti tanti rumori; e nemmen qui s' incontra Regola di Fede; ma ſi fa intendere ſolo, che il decreto nel Concilio Romano non fu corrotto; ma ſe non fu corrotto, perchè non farne uſo? Perchè non far giuocar queſta lettera in tempo di ſua vita? Perchè laſciarla dormir tralle ſue carte, e non raccomandarne l' adempimento nemmen in punto di ſua morte? Perchè farle alzar il capo fuori del ſuo ſcrigno, ſoltanto un anno, e mezzo dopo i di lui funerali? Ma il decreto fatto nel Concilio Romano ſu di che era egli eſteſo? Non verſava, da quanto ſi è dimoſtrato, che ſulla ſommeſſione voluta dal Papa alla Bolla; ma non già come Regola di Fede, poichè queſta da quanto provammo non vi fu nemmen nominata; e ſe venne ſtampato il Concilio con queſta clauſola, l' abbiam dimoſtrata intruſa pel corrompimento fattone in appreſſo; ma fuor di propoſito, e contro il tenor della Cauſa; poichè ſi è data la Regola

gola ſenza il Regolato, e ſenza preſcriver le maniere di applicarla in ſenſo univoco, e ſenza tergiverſazione dalla mente Pontifizia, ſenza applicarla, diſſi, alle Propoſizioni proſcritte, non mai ſpecificata, onde coſtruirne una regola indeclinabile, circonſtanziata, e rinchiuſa dentro i limiti a lei preſcritti. Se Piſtofilo voleſſe penſar giuſto non vi ſarebbe d' uopo d' altre parole; ma egli è fraſtornato dal pizzicor, che lo morde al legger *le cicalate*. Ma vediamo ſennon di illuminarlo, di confonderlo almeno con un ſuppoſto. Se Benedetto XIII. nel ſuo Concilio Romano aveſſe diffiniti queſti due contrappoſti: *Quamque* (Bullam Unigenitus) *uti ejuſdem Fidei Regulam agnoſcimus; & una ſimul anathema dicimus univerſo Moliniano Syſtemati de Gratia, & de conſectariis tamquam Fidei contrario.* Se in appreſſo aveſſe tali coſe inculcate al mentovato Cardinale nella medeſima lettera diſcoperta ſoltanto dopo la di lui morte, coſa ne direbbe egli co' ſuoi Moliniſti? Griderebbono tutti da diſperati, che il Concilio fu falſificato, e ſuppoſta è da dirſi tal

lettera; ed uso farebbero di tutti i loro raggiri, per isventar un' impostura di tanto peso. Allora cesserebbero i zeli per l' osservanza della Bolla, quando sarebbe d' uopo rinunziar al Molinismo in vigor del Decreto Conciliare; e non potranno nel caso nostro far uso i Decretisti dei medesimi argomenti per gl' interessi loro nella identità del supposto?

II. Ma curiosa è di molto l' instabilità delle loro parole adoperate nel sostener tal Bolla per Regola di Fede. Conciossiachè tengono lo stesso, Regola di Fede, e giudizio dommatico, e decreto dommatico, e legge della Chiesa. Ascoltiamo le parole di Mons. Vescovo di Beziers del 1747. citato da Pistofilo al piè di pagina. Questo Prelato in un suo *Mandement* scrisse quello, che egli credette fosse stato stabilito nel Concilio Romano; e però dinominò la Bolla *Unigenitus dogmaticum, & irrefragabile universalis Ecclesiæ decretum*; contro cui insorse il Parlamento di Tolosa nell' an. 1754., e lo soppresse. In questa Pastorale discopriamo l' acciecamento degli Avver-

versarj, in cui persistono, e si studiano con tutte le forze di tirarvi ancora gli altri, e di tenerveli ad ogni modo rinchiusi. Ascoltiamo, come vi ragioni il deziers. „ Qual „ rumore si è fatto, quando alcuno ha vo„ luto dire, che la Bolla è *una Regola di* „ *Fede*; *oppure un giudizio della Chiesa*, „ *nell' ordine della Fede*, *un giudizio della* „ *Chiesa*, *che regola il linguaggio de' Fedeli* „ *nell' ordine della fede?* Eglino avrebbono „ avuto ragione, se . . . queste espressio„ ni, queste differenti qualificazioni date „ alla Bolla, che non ispecifica, quali sie„ no le Proposizioni, che Ella condanna, „ come eretiche, che non può mai essere „ riguardata, come un articolo di Fede. „ Ma non ne seguita, che ella non sia „ una Regola di Fede; e che non le si „ possa dare questa dinominazione ec. Lodo l'acutezza, e la moderazione di questo Vescovo, che si sforza di disarmar i Partiti con interpretazioni assai più comportevoli, ed in fine così poi conchiude. „ Quel„ li, che alla Bolla han date queste qua„ lificazioni, le quali han fatto tanto stre-

„ pito, non han detto, nè pretesero di
„ dire altro quanto al senso, sennon quel-
„ lo, che dicono le dichiarazioni del Re;
„ quando chiamano la Costituzione *Unige-*
„ *nitus un giudizio della Chiesa universale*
„ *in materia di Fede* „ Basta così. Il Re
di Francia non ha voluto, che si nominas-
se la Bolla *Unigenitus* Regola di Fede:
Questo Vescovo dice, che tutte le qualifi-
cazioni date a tal Bolla non si danno in
alcun luogo il significato di Regola di Fe-
de; dunque le qualificazioni date a tal Bol-
la non ci danno in alcun luogo il signifi-
cato di Regola di Fede. La diduzione è
innegabile. In fatti e d'onde mai la diver-
sità di tante qualificazioni, sennon se dal
silenzio, che ne ha sempre serbato Roma,
a cui spetta il diritto privativo di qualifi-
car le proprie Bolle? Sì per certo, così
penso, che se ne debba inferire; e però i
Qualificatori di cotesta Costituzione veden-
do le censure Romane lasciate in globo,
han fatto uso della libertà loro lasciata di
denominarla con quel titolo, che meglio
parve ad ognuno. Già sappiamo, che pri-
ma

ma del Concilio Romano cotesta Bolla non fu mai proclamata per Regola di fede. Nel Concilio Romano fu eseguito il nero tentativo della corruzion del testo, come tante fiate detto si è. I Molinisti han fatto quanto mai han saputo, e potuto per farla passar testo genuino; i nostri Signori Avversarj Mozzi, e Pistofilo, han voluto segnalarvisi in questi ultimi tempi. Su via facciamo onore al loro sapere; passi la quistione in problema; come faremo a disciorlo senza tema d' errare? E' cosa ovvia, e sicura per ottenerne l' intento: Vediamo come sia stata dinominata in appresso: *Un giudizio dommatico, una legge della Chiesa, una legge del Regno di Francia*; unita ad un positivo decreto, emanato più fiate da quel Sovrano di non chiamarla mai *Regola di Fede*. Roma ha applaudito, ed eseguito: Il Corpo de' Vescovi (tranne alcuni Opinionisti più duri del ferro) vi hanno aderito: le Scuole dommatiche più che mai. Si sono prodotti i documenti più autentici, che asseriscono, e confermano il corrompimento del Concilio Romano in tal pro-

proposito; che ne cerchiam di più? Il Problema è sciolto: La Bolla *Unigenitus* non fu mai data, nè asserita per Regola di Fede dalla suprema Autorità. Si nega poi a M. Beziers che *Giudizio dommatico*, e *Regola di Fede* sieno sinonimi; poichè il Giudizio può farsi ancor da ogni Teologo; ma non potrà mai questo intitolarsi per Regola della universal credenza; poichè questa dai soli Papi, e Concilj ha da stabilirsi, ed ingiugnersi per domma di Fede. Abbiamo in appresso a distinguer questa Regola di Fede dal giudizio dommatico, che fa la S. Sede, nella condanna delle Proposizioni di Morale; poichè chi tanto e tanto vorrà di queste far uso, non sarà dichiarato Eretico, ma Refrattario soltanto contro le Bolle di proscrizione. Il predetto Vescovo si contenta, che per via di concordato più non si nomini Regola di Fede, dicendo. „ Ma questo termine offende; la pace „ merita bene, che ne le facciamo un sa„ grifizio. Attenghiamci adunque al suo „ sinonimo, alle espressioni, di cui si servo„ no gli Ordini Regj, e diciamo, che la „ Bol-

„ Bolla è un giudizio della Chiesa univer„ sale in materia di dottrina al quale tut„ ti i Fedeli debbono rispetto, e sommis„ sione „. Questo Signore è assai liberale. Si stacca con questa concessione dal Concilio Romano, in cui vuolsi da Mozzi, e da Pistofilo, e da altri loro pari, che detta Bolla sia stata dichiarata Regola di Fede, e si riporta a quanto ne fu concordato tra Benedetto XIV., ed il Re di Francia Luigi XV. Su di ciò non avrà grandi opposizioni, purchè non se ne faccia abuso contra gli Opponenti, col volergli Eretici. Sarà poi ciò ammesso dai nostri Avversarj? Mai nò. Pistofilo ha trascritta questa Pastorale per comprovar, che questa Bolla è Regola di Fede; ma ha riportato ciò, che lo impugna; poichè ivi non è più ammessa per Regola di Fede; ed ha pure provocato alla Sinodo d'Embrun, alla lettera MS. di Benedetto XIII. ed all'Arcivescovo di Tencin, per autenticar la dichiarazione fatta di tal Bolla in Regola di Fede; dove in nessun luogo la rinvengo così espressa. Quanti sforzi disutili per dar esisten-

ſtenza a ciò, che non v'è? E qui mi viene in acconcio di dirvi, coſa che ſarà forſe al più degli uomini ignota, e queſta è, che quando ſi preparava in Roma queſta Coſtituzione il Cardinal Caſſini, che ben ſapeva quanto bolliva, recoſſi ai piedi del Papa Clemente XI. per ben tre fiate a pregarlo, ed a ſupplicarlo a deſiſtere da quella impreſa, ſe non voleva veder la Chieſa, e gli Stati andarſene in combuſtione, colla rovina ſpirituale, e temporale di innumerabil Gente. Ma ſempre gli riſpoſe, che voleva andar avanti in quell'impegno. Il Cardinal Caſſini deſiſtette dalle ſue preghiere; e benchè non Profeta, ſeppe indovinare le coſe future. Sono ormai paſſati 69. anni in continovi contraſti, e le conteſe ſono ancor quelle di prima. Non ha giovato nè la ſpada de' Principi, nè il Paſtorale de' Veſcovi, per calmar gli animi, e porre nel ſuo pien meriggio l'intendimento de' Pontefici nell' ingiugner l'oſſervanza della Coſtituzione; non ſapendoſi per anche nè il ſenſo vero, nè l'erroneo delle propoſizioni proſcritte, nè il genere di

cen-

censura, che ogn' una si è meritata. Si è fatto Decreto nuovo intorno all' osservanza di cotesta Costituzione nel Concilio Romano dopo 12. anni, e ci troviam per anche nello stato di prima intorno ai veri sensi proscritti, e nell' istesso bujo passeranno altresì le future etadi, finatanto che non appajano lumi maggiori derivanti dagli Oracoli Pontifizj nella spiegazione de' sensi, e nella applicazione delle censure alle Proposizioni in particolare.

Se le Censure date in globo nella Bolla Unigenitus abbian lo stesso vigore, che le emanate nel Concilio di Costanza dal Papa contro Wicleffo.

CAPO VI.

I. Pistofilo per comprovare, che le censure date in globo nella Costituzione *Unigenitus* alle Proposizioni di Quesnel, punto non ostano alla ragione di una vera Regola di Fede, ricorre a quanto è avvenuto nel Concilio di Costanza, quando in simil gui-

guisa furono condannati anche gli errori di Wicleffo; ma lo sbaglia di molto per tutti i capi. Conciossiachè altro è bene un Concilio Ecumenico presente il Papa; ed altro è il Papa solo nella sua Sede Appostolica. Il 1. rappresenta tutta la Chiesa; il 2. nò, e diversi sono li gradi della loro infallibilità. Secondariamente le Proposizioni di Quesnel furono dannate in globo da una Bolla sola nel 1713. ma gli errori di Wicleffo furono vagliati, e proscritti in Londra nell' an. 1382. dal Concilio composto de' Vescovi, e de' Dottori, come narra Vanrast. *Histor. Haeret. Sec.* 14. *pag.* 249. Fu rinnuovata la condanna nell' an. 1396. in Londra contra i medesimi errori nel Concilio ivi congregato. Fu ratificata dall' istesso Arcivescovo Tommaso Arondelio in altra Sinodo nell' an. 1408. L' Accademia di Praga nello stesso anno fece il medesimo; e finalmente poi nell' an. 1415. ancor nel Concilio Generale di Costanza in globo; ma e chi non ne vede la grande disuguaglianza tra la Costituzione *Unigenitus*, ed il Decreto del Concilio di Costanza?

La

La Costituzione non fu preceduta da alcun Concilio, nè Sinodo, e questo da altri cinque; dove i di lui errori posti in ogni luogo nel crociuolo, ne uscirono sempre condannati. Non basta. In questo ultimo Concilio di Costanza furono di nuovo discussi *post accuratum examen*, come narra il prelodato Vanrast, e furono solennemente condannati. *Anno denique* 1415. *sacrum universale Concilium Constant. Ses.* 8. *articulos* 45. *Joannis Wicleffi post Accuratum Examen, solemniter condemnavit plures quidem, ut notoriè hæreticos, & a SS. Patribus dudum reprobatos; alios ut scandalosos &c.*, e sul finir del Decreto si legge. *Hæc S. Synodus declarat, & definit Joannem Wicleffum Notorium fuisse, & pertinacem Hæreticum* ,, Si possono dir queste cose della Persona di Quesnello, nè delle sue Proposizioni? Io so bene, che in un libercolaccio di fresca data si nomina da un Es-Gesuita per somma rabbia *Eresiarca*. Sarà ciò mai provato? Io penso di nò. Ma non importa: *calumniare semper aliquid restat*. Ma ritorniamo a Wicleffo. I di lui errori erano chiari, e ma-

manifesti, e spandevano in ogni luogo *apertam perniciem*; e però siccome per condannarli non era d'uopo congregar un Concilio; così nè tampoco i di Lui 45. infami articoli richiedevano le qualificazioni individuate per cadauno. Bastò al Concilio di Costanza, Sess. VIII. di dinominarlo nel decreto di proscrizione Duce, e Principe degli Eretici, falso Cristiano, che contra la Religione di Cristo pertinacemente asserì, e dogmatizzò quarantacinque articoli, che menan orrore ad un Cristiano anche nel leggerli. Negò questi n. 1., e 2. la Trassonstanziazione nel Sagramento Eucaristico. Negò n. 3. la Presenza reale di Cristo nel medesimo Sagramento. Disse, che Iddio ubbidir debba al diavolo, n. 6. Che dopo Urbano VI. non si abbia da riconoscere Papa alcuno, n. 9. Asserì divietarsi dalle Scritture agli Ecclesiastici il posseder beni temporali, n. 10.; essere scomunicati que' che fan limosina ai Frati, n. 20. Tutti i Frati mendicanti essere eretici, e scomunicati pure i loro limosinieri n. 34. Bestemmiò, per finirla, contra la Chiesa Romana, volendola Sinago-

nago-

nagoga di Satanasso, n. 39. Si tralascian gli altri punti ugualmente detestabili. Insegnò forse mai tali cose Quesnello nelle sue proscritte Proposizioni? Nò al certo. Dunque Wicleffo sparse errori di *rovina aperta*, e non ebbero questi bisogno di essere qualificati ad uno ad uno, per ingerir orrore, e detestazione; siccome n'ebbero le asserzioni di Quesnello oscure, profonde, intralciate, ardue a penetrarsi, ed a dispiegarsi, perchè fossero raggiunte nella vera loro malizia. Non vale adunque il paragone tralle censure date in globo agli errori di Wicleffo di già proscritti da cinque Sinodi precedenti, e quelle date pure in globo alle Proposizioni di Quesnello da Clemente XI. nel costruirne la Bolla; per lo che con tutta ragione si astenne Egli dal proclamarla *Regola di Fede*; perchè non ignorava quante cose le mancassero per questa solennità. Dopo dodici anni nel Concilio nazionale Romano nell' ingiugnersi ubbidienza a cotesta Bolla nella istessa prima Sessione, le si è intrusa *Regola di Fede*. Ma quali furono i preparativi necessarj per sì grand'

uopo? Ma di ciò ragioneremo a ſuo luogo. Ciò non per tanto i Moliniſti fan giuocar queſta Regola di fede creata dal loro capo contra i decretiſti, le cui ſentenze ſono da loro rimeſcolate colle Queſnelliane; ſegnandole tutte con alcuna delle cenſure in globo.

II. Ma chi ve ne ha data queſta autorità? Tocca a Roma a diſpiegar i ſenſi delle ſue Bolle con l'applicazione delle cenſure generiche alle propoſizioni in particolare: non eſſendoſi però queſto per anche eſeguito; ed eſſendo aſſicurati i decretiſti, che le loro Scuole Cattoliche non ſono tocche, e ſalve pur ſono le Dottrine de' *SS.* Padri; ſi laſcia libertà al dibattimento interinale de' Teologi ſulle interpretazioni. I Moliniſti a ridoſſo de' ſiſtemi Agoſtiniani, e Tommiſtici gettano la Bolla *Unigenitus* per quanto mai ſi eſtende e per largo, e per lungo, per rappreſentarli ereſie nuove, ereſie moderne, è una di quelle eroiche impreſe, in cui da tanto tempo ſtanno con l' ultimo impegno affaticando coteſti Signori; e ne danno i ſegnali non

equi-

equivoci colle Biblioteche Gianſeniane, coi Dizionarj pur Gianſeniani. Sono entrambi veramente proſcritti da Roma con cenſura; ma il coraggio loro non ſi ſgomenta; ſorgono contra i Noris, i Bellelli, ed i Berti, e contra i Bannez, e gli attaccano con tutte le forze: ma queſti ſono difeſi dai Romani Pontefici; ed eſſi ſe ne arrabbiano; e sfogano la loro collera nel falſo Diſcepolo dei SS. Agoſtino, e Tommaſo, dove regna per ogni dove la ſoperchieria; e per toglier ai loro Avverſarj il modo di riſpondere, cercano di affogar loro le parole con un nembo di innumerabili mentite, di libelli, e di Gianſeniſmo; col procurarne le edizioni anche ne' Paeſi miſti, ſenza che li trattenga il ribrezzo dello ſcandalo, che ſi dà agli Eretici col diſonore de' Cattolici sì nel domma, che ne' coſtumi, col porger loro in viſta tante briconerie, quante non è poſſibile da figurarſi in alcun Ceto di queſta terra. Ma non importa; fa maggior male il Gianſeniſmo, che le ereſie de' Proteſtanti, Luterani, Zvvingliani, Calviniſti ec. Ma ed i ſegua-

ci delle Scuole Agostiniana, e Tommistica non resteranno difesi, e ricoperti col credito dei loro Signori Maestri? Nò, perchè non sono nè Agostiniani, nè Tommisti, ma Norisiani, Bertisti, Belleliani, e Bannesiani; ma i veri Agostiniani, ed i veri Tommisti, quali sono? Su di ciò fanno zitto zitto, non si ha da risponder loro niente. Basta al Mozzi l'asserire, che il Molinismo è immune da ogni censura; laddove i Sistemi degli Anti-Molinisti, e spezialmente del Noris, del Bellelli, del Berti, e del Bannez sono que' medesimi, che ora professano gli Appellanti. Il Molinismo in loro vece è quel solo, che nella Chiesa, e nelle Scuole ha da far oggi le carte. Ma questo è pure un gran dire; che dopo il corso vetusto di tanti secoli, ne' quali han fiorito i Sistemi dei Decretisti nelle Scuole Cattoliche, stati sempre vittoriosi di tutte le Eresie insorte di mano in mano a disturbar la Chiesa, approvati, ed avvalorati da tanti Pontefici co' loro Rescritti, e decorosissimi Privilegj in riconoscimento della loro benemerenza; sieno

no di presente divenuti nelle fantasie de' Molinisti i fonti, dove attinsero le loro acque i Baj, i Giansenj, i Quesnelli; e sieno pure tenuti gli asili della nuova eresia. Per contrario il Molinismo, che in tutte le Congregazioni Romane de *Auxiliis* restò soccombente, voglia farla ora da dominante, e tenersi sotto i Professori Agostiniani, e Tommisti, questa è una di quelle maraviglie, che sa produrre il secolo presente sì fecondo di spettacoli, e di ogni genere di novità. Bel vedere i Molinisti soppressi di passivi divenuti attivi, chiamare ora ai conti i loro Avversarj per render ragione della loro fede fatta rea della nuova eresia. Leggasi il *falso Discepolo di S. Agostino, e di S. Tommaso* cogli altri opuscoletti, che lo conseguitano, e vedrassi la verità di queste illazioni tratte dalle supposizioni, e dai principj, su di cui han macchinata la loro frode. Tirano a questo scopo le Bolle; e ne fanno quell' abuso contro cui alzaron voce tutti quelli, che ebbero notizia dei Sistemi Cattolici, e degli errori proscritti; e viddero le stiracchiatu-

re delle Costituzioni Pontifizie per farle arrivare contro tutti quelli, che non eran del Partito Moliniano, benchè Persone e di Religione, e di Fede, e di costumi integerrimi. Da Lovanio dove le Scuole sono Agostiniane è uscito Bajo, ed in quel torno è stato allevato Giansenio. Loro seguace fu Quesnello con tutto il Partito. Utrecht di presente è la Chiesa degli Appellanti, a' quali dispensa le lettere Comunicatorie. Il solo Molinismo non ha Bolle, che lo proscriva. Se ne sta egli in tal proposito nella sua calma, ed impunemente si lascia seguir dai Romani Pontefici. Veramente ha data Paolo V. la limitazione, finattantoche la sentenza perentoria uscirà dalla S. Sede; ma questo intervallo terminerà nell' ultima giornata del Mondo; poichè ai Molinisti fa scudo la S. Sede colla sua Bolla *Unigenitus* ingiunta, ed accettata per Regola di Fede dalla Chiesa tutta ec. Queste, e tante altre sono le diduzioni, che se ne raccolgono e dalla lettera, e dal senso di tanti opuscoli ultimamente usciti. Ma nò; Signori stimatis-

tiſſimi; Voi non potete conchiuder in queſta guiſa mai. Le voſtre aſſerzioni ſi ſono provate falſe; le ſuppoſizioni voſtre ſono fondate ſopra principj, che non reggono nè ſul gius, nè ſul fatto veridico. Tutto ciò ſi è ſollevato al maggior chiarore della evidenza morale. I voſtri penſamenti ſono caſtelli in aria, che non collocheranno mai la loro baſe ſul ſolido terreno, finchè durerà la memoria degli intrighi praticati per far credere, che la Bolla *Unigenitus* ſia Regola di Fede. Baſta per ora così. Si è dunque provato, che la Bolla *Unigenitus* non fu tenuta mai, nè mai dichiarata per Regola di Fede dai Romani Pontefici, come avevam propoſto di provar nel I. Punto. Rechiamci ora al II. Punto, col dar a conoſcere, che detta Bolla, tale quale trovavaſi nel Concilio Romano del 1725. non poteva nemmeno decretarſi per Regola di Fede.

Dei Requisiti per costruir Regola di Fede mancanti nel Concilio Romano del 1725. per sublimar a questo grado la Bolla Unigenitus.

CAPO VII.

I. I Compilatori del Supplemento della Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro dan principio ai loro trattati coll' esporre la Regola della Fede Cattolica, descritta da Francesco Veronio Teologo Parisiense, morto nell' anno 1649., e tradotta in latino dai celebri due fratelli Adriano, e Pietro di Valemburgo, e da loro adoperata, come cosa eccellente, e di gran momento, per istabilire nelle controversie di fede, quale ne sia la Regola. Dice adunque, che *Illud omne & solum est de Fide Catholica, quod est revelatum in Verbo Dei, & propositum omnibus ab Ecclesia Catholica fide Divina credendum*. Dispiega in appresso il senso di tutte queste parole ad una ad una, e dice, che questa Regola comprende la parola d' Iddio; per la ragione che *fides ex auditu, auditus au-*

autem per verbum Christi. Comprende la Chiesa, quando insegna nel Concilio universale, che espressamente diffinisce, od annunzia qualche cosa; o che parla per consentimento di tutti i Pastori sì ancora de' fedeli praticamente. Dispiega in appresso la nozione della Fede Cattolica; e viene a dire. *Fidei Catholicæ nomen utrumque hoc sonat. Fides enim Divina est credere propter authoritatem Dei revelantis: in quam solam authoritatem tota resolvitur. Propositio fit per Pastores à Christo constitutos in Concilio universali congregatos, vel ex manifestato fidelium omnium sensu: nec enim aliter fieri potest, ut talibus credendis singuli Fideles astringantur*. Passa avanti il Veronio, e dispiega il vero senso della *Fede Cattolica*, dicendo, non doversi tener per Fede Cattolica ciò, che per anche è in quistione; ed essere questa sentenza comune anche pur di quelli, che sostengono doversi credere per fede Divina; ed è: *Non esse fide Divina Catholica credendum, nec proinde hæreticos, & ab Altari, seu Ecclesiæ communione amovendos, qui talia fide credere respue-*

puerent (*N. B.*) *De hac autem fide Divina, quae sit etiam Catholica loquimur in praesenti, cum sola sit, de qua Paulus: corde creditur ad justitiam; ore autem confessio fit ad salutem*. Dice in appresso, che in ciò convengono tutti i Concilj, i Padri, ed i Teologi; che que' soli, e non altri si abbian a tenere per Eretici, e lo sieno sempre stati, i quali sentono qualche cosa, contra la sentenza di tutta la Chiesa, o del Concilio universale nelle dottrine della salute; condannati per la elevazione del loro giudizio contra l'universalità. Stabilisce da questo, due cose essere necessarie per la Regola di fede Cattolica. 1. Che la dottrina perchè sia di fede Divina Cattolica ha da essere rivelata da Dio per mezzo de' Profeti, o degli Appostoli, o per via di Scrittori Canonici. L'altra è, che sia proposta dalla Chiesa. Una che ne manchi, non è più da dirsi dottrina di Fede Divina Cattolica. Da ciò diduce più cose; ma quella, che fa per noi è la seguente. §. III. ,, *Nullam consequentiam, certò licet, & evidenter deductam ex propositione aliqua fidei, & alia evidenti lumi-*

lumine naturæ, per formam Logices evidentem, sufficientem esse, fundando fidei Catholicæ articulo .... idque ex duplici etiam defectu. Primo quia non est revelata; fides autem est ex auditu, auditus autem per verbum Dei, *nec addente, & per consequentiam deductam evidenter ex verbo Dei. Cumque consequens contineatur* virtualiter *in præmissis, non erit doctrina nisi* virtualiter de fide, *neutiquam* formaliter. La conseguenza sarà certa, ed evidente; ma pel concorso di molte cose unisone, siccome è la forma dell' argomento, sovente rimescolata colla proposizione filosofica, per cui non si ricava la conclusione sennon dalla loro unione; stantechè sconnesse che sieno le proposizioni tra loro, nulla ne risulterebbe di legittimo. Seguita su di ciò a lungo Veronio, il quale al n. III. §. III. pianta per sequela che: *Non est de Fide Catholica, quod definitum foret in ullo Concilio Provinciali, etiam Papa ei præsidente per se, vel per Legatos. Ratio est, quia tale Concilium non est Ecclesia universalis .... Non est ergo de Fide Catholica: nisi aliunde sensus totius Ecclesiæ*

con-

constaret, *sicuti constat de multis pronunciatis contra Pelagium*, *&* *alios in Conciliis Regionariis*, *ut vocat Augustinus* v. g. *in Concilio Milevit.* *&c.* E quì si distende prolissamente colle dottrine del Bellarmino, e del Vasquez ec. Applica Veronio questa sua Regola di Fede così stabilita contra i Protestanti in tutti li principali Punti del Concilio di Trento; e per finirla nel §. XV. Q. I. torna a stabilire che: *Non est de Fide Pontificem Romanum docentem aliquid sive in Concilio particulari*, *sive in Synodo Provinciali*, *etiam cum alloquitur totam Ecclesiam*, *seu cum ex Cathedra*, ut ajunt, *loquitur*, *dum extra Universale Concilium doceat*, *esse Judicem supremum Controversiarum*, *aut esse infallibilem*, *nec quod sic definitum foret*; *esse de fide*; *nisi aliunde sensus totius Ecclesiæ constaret*. „ E passa a provar la sua asserzione colle dottrine parte italiane, parte gallicane. Da tutti questi principj, parmi, che ne venga tosto l'illazione, che la Bolla *Unigenitus* non potesse sollevarsi a Regola di Fede nel Concilio Romano del 1725., poichè vi mancavan i requisiti per sì grand' uopo.

uopo. Si poteva bensì ratificare il giudizio fattone da chi compose la Bolla; quando vi avesse adoperati tutti i mezzi, che vi son necessarj per discutere tutti que' punti, che potevano essere soggetti alla censura. Ma senza voler io entrar a discorrere di ciò, che al mio argomento per ora non fa bisogno, dirò solo; che le cinque Proposizioni attribuite a Giansenio sono state agitate per ben due anni interi con tutti i maggiori sforzi in contraddittorio da entrambe le parti; e ne sortirono poscia le censure dalla S. Sede applicate a cadauna; ed il giudizio Pontificio divenne poi allora Regola di Fede. Ma Clemente XI. non ha stimato a proposito di estendersi in tante cure, contentandosi di condannare le 101. Proposizioni in globo. Come mai tenersi ora detta Bolla per Regola di Fede nella sua formazione? Abbiam veduto, che non è Regola di Fede senonse il puro Rivelato; il puro Rivelato non è stato applicato in particolare ad ogni Proposizione, nè le censure meritate rispettivamente si sono date ad ogni Proposizione condannata; nè finalmente se

ne è cavato il domma rivelato, che ha da tenersi puro, e netto, e fuori d'ogni disputa; dunque cotesta Bolla non è, nè può essere tenuta per Regola di Fede.

II. Rechiamci ora al Concilio Romano per vedere, che Concilio fu, e se vi furono usate tutte le diligenze per costruir una Regola di Fede in questo genere. Premettiamo una dottrina di Melchior Cano l. V. C. V. che è la seguente fol. m. 161.
„ Duplex enim discrimen inter Sacros Au-
„ ctores, & Summum Pontificem, Patresf-
„ que Concilii reperitur. Unum quod au-
„ ctores sacri ex proxima Dei vel revela-
„ tione, vel inspiratione scribunt Catholi-
„ ca dogmata. Nec enim egent exteris ad
„ scribendum incitamentis, aut humana ra-
„ tiocinatione è Scripturis aliis argumen-
„ tantur, disquirunt, colligunt. At Con-
„ cilium, & Pontifex humana via ince-
„ dunt, rationemque sequuntur; atque ar-
„ gumentant, verum à falso discernunt.
„ Non enim existimandus est summus Pon-
„ tifex eam habere facultatem, quæ in
„ Apostolis, Prophetis, & Evangelistis ine-
„ rat,

„ rat, ut propoſita una qualibet de fide
„ quæſtione, protinus dignoſcere poſſit,
„ utra quæſtionis pars vera, falſave ſit;
„ ſed adhibere prius conſilium neceſſe eſt,
„ & expendere utriuſque partis argumen-
„ tum: tum deinde ſequetur auxilium Dei,
„ quod videlicet opus eſt, ut Summus Pon-
„ tifex in recta fide contineatur. In Con-
„ ciliis itidem non habent Patres, mox qua-
„ ſi ex auctoritate ſententiam abſque alia
„ diſcuſſione dicere: ſed Collationibus, &
„ Diſputationibus re ante tractata, preci-
„ buſque primum ad Deum fuſis, tum ve-
„ ro quæſtio à Concilio ſine errore finie-
„ tur, Dei videlicet auxilio, atque favo-
„ re, hominum diligentia, & ſtudio con-
„ fluentibus.

III. Vedete Piſtofilo quali, e quante co-
ſe vi ricerca il Cano, prima di pronunciarſi
un domma di fede. Cerco io dunque in
primo luogo, ſe tutto ciò foſſe ſtato eſe-
guito nella formazione della Bolla, nò al
certo; poichè nè vi fu conſilio, nè vi fu
notorietà di quanto trattavaſi, nè furono
raccolti i voti, nè due, o tre Cardinali ba-
ſta-

ſtavano col Papa al grande uopo, nè vi reſtarono condannate le 101. Propoſizioni colla riſpettiva cenſura, nè fu intimata mai tal Bolla come Regola di Fede. Coſa dunque dcvevano credere allora, quando non vi fu ſpecificata; nè vi ſoffrì diſcuſſione in contraddittorio, come avvenne nelle tante Congregazioni per diſaminar le cinque Propoſizioni di Gianſenio? Volle Benedetto XIII. inculcar l'ubbidienza a coteſta Bolla, per cui tutta la Francia era in tumulto; ſi eſtende il decreto intorno alla di lei oſſervanza; nella 1. Seſ., ed i Moliniſti vi leggono i ſoli *tamquam Regulam Fidei*; cerco io dunque dove furono fatti gli ſtudj ſopra tal Bolla, dove tenute le previe Congregazioni; dove le Parti in Contraddittorio per le diſcuſſioni delle propoſizioni proſcritte? Quanto tempo vi ſi è ſpeſo per venirne al termine con tutte le neceſſarie formalità preſcritte poc'anzi dal Cano? Coſa vi ſi è ſtabilito da tenerſi, e da confeſſarſi in particolare? Se a vagliar le cinque Propoſizioni di Gianſenio ſi ſono ſpeſi due anni, a diſcuterne poi 101, ſe ne volevano

per

per almeno venti. Voi dite, che vi fu del contrasto, e ben lungo; non ve lo passo con facilità, e lo vedremo più innanzi. Ma questo contrasto di che genere fu? Fu contrasto di allegazioni teologiche, di contrapposizioni tra dommi, e libri; e tra le dottrine Scritturali de' SS. Padri Agostino, e Tommaso con quanto se ne sosteneva dall' Autor condannato? Fu forse contrasto sopra le difese fatte dallo stesso Quesnello, che non furono mai non solo esaminate, ma nè tampoco ricevute, come narrano le Storie? Orsù anche su di ciò voglio ricorrere a M. Hontheim, giacchè ha pure un sì gran credito anche presso di voi. *Comment. Posit. XII.*

IV. Parla dell' autorità Pontificia in giudicar del senso di un Autore, e raccomanda la *sobrietà* ne' Pontefici a norma del Concilio di Trento, Sess. 25. C. 3. de Refor. „ *Hæc sobrietas*, dic' egli, *ad duo potissimum respicit* 1. *ut nulla in processu adversus contumacem committatur substantialis nullitas, sive in fori competentia*, (quæ in prima instantia penes ordinarios est) Trid. Sess. 24. C. 20. de Reform., *sive in citatione* „. Ques-

nello fu egli citato mai a dir le sue ragioni? *Sive Rei legitima defensione*. Gli furon date le difese mai, benchè fatte presentar in Roma? *Monitionibus*, che Monitorj da Roma n'ebbe egli quel meschino, quando null' altro faceva; che pregare, e supplicare, perchè avessero pietà del suo onore; protestandosi prontissimo a ritrattarsi di tutto; come si legge nelle celebri sue querele? Conchiude l' Hontheim *alias judicium etiam si a Pontifice latum unà cum censura invalidum est*. Suarez, *Tract. de Censuris Disp.* 4. *Sect.* 7. *n.* 2. *item Disput.* 7. *Sect.* 7. *n.* 4. Nella Posizione XIII. lo stesso M. Hontheim dice intorno alla Regola di Fede, che occorrendo qualche grande contesa in rapporto alla Religione, tocca al Primate della Chiesa procurarvi i congrui rimedj: *Penes Pontificem*, dice egli .... *cujusvè partes cum ejusmodi res aguntur, noscuntur esse præcipuæ, residere jus, ac facultatem edendi leges, & decreta in causis fidei, & morum, quibus interim debetur, obedientia* (N. B.) *etiamsi Regulam Fidei hactenus non constituant*.

V.

V. Ma stiamo pure al Concilio Romano; e veggiamo come mai i Concilj antichi si governassero, allorchè era da stabilirsi un domma. Parli M. *d' Hontheim*, *Comment. Posit. XV.* „ Luculentius exemplum dabi„ mus in damnatione scriptorum Nestorii „ in Concilio Ephesino I. In prima Sessio„ ne hujus Synodi legebatur *Symbolum Ni*„ *cænum*, *tamquam regula definitionis fa*„ *ciendæ*. *Legebatur enim*, *ut sententiis ad* „ *fidei doctrinam spectantibus*, *cum ea expo*„ *sitione collatis consentientes quidem confir*„ *mentur*, *dissentientes autem rejiciuntur*. 2. „ Lecto Symbolo, legitur Epistola Cyrilli „ ad Nestorium cujus exordium est. Intel„ ligo *quosdam* &c. Lecta Epistola, & Cy„ rillo Patres rogante, ut de ea suam ex„ ponant sententiam, omnes ad unum Epi„ scopi Symbolo Nicæno in omnibus con„ sentientem esse, & sese cum illa sentire „ declarant. 3. Legitur Epistola Nestorii ad „ Cyrillum, cujus initium est: *Admirabi*„ *lem litterarum &c.* & ea lecta, atque Cy„ rillo Patres rogante, num illam Symbo„ lo consonam judicarent, postquam multi

„ singillatim sententiam suam aperuerunt,
„ & Epistolam Symbolo dissonam esse pro-
„ nuntiarunt, exclamant simul omnes:
„ *Quicumque Nestorio communicat, anathema*
„ *sit. Omnes Nestorii Epistolam, & dogma*
„ *anathematizamus*. 4. Da tutto questo pezzo vedrà il Sig. Pistofilo le maniere tenute nei Concilj antichi, quando era da rilevarsi per via degli attuali confronti il vero senso degli Autori, collazionato col Simbolo Niceno; e chieggo da lui se nel Concilio Romano per decretar una Bolla non fatta nel Concilio istesso, tuttochè soltanto Nazionale, ma adottata da altra mano, benchè Pontifizia, si sieno adoperati questi riscontri; nò, son sicurissimo, che non furono fatti mai; poichè era da scrutinare il fondo delle Divine Scritture, e de' SS. Padri, a cui si riferivano, e specialmente a S. Agostino in tutte le sue Opere, ed in particolare contra i Nemici della Grazia; così pure era da consultarsi S. Tommaso, e sopra tutto i fondamenti delle due Scuole Agostiniana, e Tommistica, che pur furono preservate anche da Clemente XI. Aggiun-

giungo, che avevano que' Padri da guardarsi dal non dar alcun avvantaggio alle sentenze Moliniane, lite per anco pendente, senza citar le Parti, e renderle avvertite, che tal Bolla non favoriva nè poco, nè punto il Molinismo col proscrivere le proposizioni Quesnelliane. Osservi di grazia, se si potevano far queste cose nella prima Sessione, e compendiarle in quel decreto; per poi conchiudere che quella Costituzione sì nuda, e cruda era da tenersi per Regola di Fede; quando si accennava soltanto come emanata da un Pontefice senza qualificazione per Regola di Fede; e potesse poscia *juxta Juris formas* divenir a questa nuova dichiarazione senza chiamar in giudizio le Proposizioni in genere proscritte con diversità di censure. Sapete quando si sarebbe potuto diffinir tal Bolla come Regola di Fede nel Concilio Romano? Quando Benedetto XIII. creato Papa, e concepito l'intendimento di voler congregar nell' an. 1725. cotesto Concilio, avesse preventivamente fatte studiare le 101. Proposizioni a Persone della maggior capacità, pruden-

za, ed indifferenza, ed ultimati tutti gli ſtudj loro, e fatte le collazioni tutte neceſſarie per divenir in Concilio all' ultima ſentenza, o nuova qualificazione per cadauna propoſizione, ſi foſſe notificato a' Padri Conciliarj l' intendimento Pontifizio per la ultimazione di coteſta Cauſa. Dove poſti a diſamina tutto quello, che era neceſſario sì per l' una, che per l' altra parte, ſi foſſer dimoſtrati gli errori liquidi dell' inquiſito Queſnello nei libri ſuoi; ripugnanti ai dommi rivelati; eſpreſſi con univoca nozione nelle Scritture, e ne' libri di incontraſtabile tradizione ne' Concilj, e nella comune de' SS. Padri; ſe ne foſſe divenuto all' ultima, ed individuata qualificazione di tutte quelle propoſizioni ad una ad una; dove poſti poi a loro riſcontro i dommi nitidi della Criſtiana Fede, ſi poteva dichiarar tal Bolla Regola di Fede, obbligando cogli anatemi ad accettar la qualificazione, e colle qualificazioni ancor tutto il corpo della Coſtituzione. Queſto è quello, che ad eſempio del Concilio Efeſino di ſopra mentovato venne ad un di preſſo eſeguito; ed ugual

me-

metodo fu tenuto ancor nel Concilio di Trento prima di divenir alla dottrina di Fede, ed alla formazione dei Canoni. 1. Afficurarfi bene cogli occhi dei Profeffori rifpettivi efiftenti in Concilio, quali foffero gli infegnamenti dei Novatori; col leggere, ed efaminar bene i loro libri in fonte. 2. Ricavarne gli errori, e porli alla difamina. 3. Confrontarli coi dommi Cattolici della Chiefa. 4. Ribatterli colle dottrine rivelate, e certe; e pofcia raccoglierne i Canoni per gli anatemi. Dal compleffo di tutto quefto ne rifultarono le Regole di Fede; e così pure era da praticarfi ad un dipreffo nel Concilio Romano nel ratificar la Bolla *Unigenitus*, allorachè vi foffe ftato l' intendimento di fublimarla oltre alla offequiofa accettazione anche al rango di Regola di Fede, pel difinganno di Quefnello, e de' fuoi Fautori; e per lume, e direzione della Chiefa tutta, ftata in procella per tanti anni, e non per anche tranquilla tra gli sbattimenti di tante opinioni tra fe oppofte, e contraddicenti.

VI. Quello, che qui fi dice divien ne-

cessario anche per un altro verso ; stante-chè le proposizioni censurate di Quesnello sono speculative, superiori alla capacità del Volgo; e non portano in fronte *perniciem apertam*, come sono quelle di Wicleffo, e di natura, e tante altre in ordine alle Virtù morali, di cui può di leggieri raggiugnerne la malvagità. Era dunque necessario un apparato di studio, di dispute, e di consulti. Lo che non venne fatto nel Concilio Romano, di cui si è fin ad ora ragionato. M. d' Hontheim, *Posit. XVII.* delle censure date in globo deduce, che non poteva essere sollevata a Regola di Fede. „ In „ ea, dic' egli, *Constitutione Unigenitus* fi„ xum illud occurrit, de quo Ecclesia, vult „ nos certos fieri, quodque ad tuendam fi„ dem satis esse judicat, scilicet inter eas, „ quas damnat propositiones, alias esse *per„ niciosas, si tradantur, alias periculosas si „ credantur*; ideoque *nec has, nec illas pos„ se ab ullo Catholico defendi*. Itaque per „ talem Ecclesiæ definitionem firmum stat, „ eas propositiones quocumque titulo, seu „ rubrica damnatas esse rejiciendas... Quæ-

„ nam

„ nam censuræ nota singulis conveniat,
„ Doctoribus inquirendum, & assignandum
„ relinquitur; donec ab Ecclesia specialius
„ id fuerit determinatum. Posterior hæc
„ observatio, omnino necessaria impedit
„ quominus laudata Constitutio pro *Regula*
„ *Fidei* haberi hactenus valeat, sed MORUM
„ TANTUM „. Ed in appresso torna a ripetere; che questa Costituzione agnoscitur
„ pro dogmatico universalis Ecclesiæ decreto. Hoc declaravit Clerus Gallicanus in
„ Parisiensibus Comitiis an. 1755. Attamen
„ inde non sequitur eam esse REGULAM
„ FIDEI, AUT TALEM appellari debere. Ea
„ ratione *inobedientiæ* nota damnantur in
„ Gallia non *hæresços*, qui huic Constitutioni refragantur „. Torna quì dunque
a verificarsi, che per Regola di Fede non
poteva nemmeno qualificarsi nel Concilio
Romano, persistendo le censure generiche,
ed indeterminate. Da quanto si è detto ne
traggo un argomento inaspettato, e questo
è, che i documenti di Eraniste tolti dalle
edizioni, e dai diarj sieno i soli verissimi,
e falsissimi per contrario tutti gli altri ad-

dot-

dotti dal Mozzi, e da Pistofilo, perchè fondati in un falso badiale supposto; coll'asserir per fatto ciò, che non fu mai, nè mai in quello stato esser lo poteva. Lo che sarà materia del seguente Capo.

Deduzioni dal fin quì detto.

CAPO VIII.

I. DAgli argomenti fin quì recati dimostranti, che questa Bolla nel Concilio Romano non poteva esser dichiarata Regola di Fede, esce il consettario poc'anzi mentovato inevitabile, e necessario, ed è, che i documenti recati da Eraniste dicono il vero, e quei dell'Avversario e del Mozzi tolti dai diarj sono falsissimi; e lo provo così. Si è dimostrato colla autorità, che non patisce ragionevole eccezione, che cotesta Bolla non era sollevabile alla Regola di Fede; stantechè nè il di lei Facitore ciò non intese mai di fare; nè mai per tale volle asserirla; nè nel Concilio Romano furono fatte tutte le disposizioni necessarissime

me per tale effetto, come detto si è; essendo bastato a Benedetto XIII. di ingiugnerne la sommessione, e la ubbidienza, nel che tutti convengono. Dunque per Regola di Fede non fu dichiarata mai, perchè nulla vi fu fatto di quanto ebbe in costume di far la Chiesa, e viene richiesto da tutti i diritti Naturali, Ecclesiastici, e Civili. Dunque i documenti di Eraniste, che negano tal Regola sono veritieri, e falsi sono tutti i diarj, che vanno in opposto. Nasce poi da questo, che la clausola di *Regola di Fede* sia stata intrusa con frode; perchè non poteva inserirsi per diritto Canonico, nè per veracità in quel Decreto; e da quì pure abbiano poi prese le loro ragioni i Quesnelliani, il Re di Francia, i Vescovi, i Parlamenti, di gridare, di inveire, di minacciare, di appellare, e di divietare, che fosse la Costituzione ricevuta per Regola di Fede; perchè nè per tale fu dichiarata mai; nè molto meno poteva, come si è provato, essere così appellata. Rimettete dunque entrambi ne' vostri scrigni i documenti recati in opposto, poichè

non

non servono, che a mettere scismi, e divisioni senza alcun frutto. Adesso però è tempo di restituirvi il detto scagliato contro di me nel frontispizio del vostro Opuscolo. *Quid calumniaris? Quid falsò criminaris? Nec quos, & quales Ecclesiæ Doctores crimineris, adtendis?* S. Augustinus, *Op. Imp. contra Jul. l. 1. n.* 135.

Essendosi dunque provato, che tal Regola di Fede non fu mai posta nel Concilio Romano; nè molto meno poteva esservi inserita; a che dunque calunniare quel Pontefice, che tanto, e tanto ve l' abbia rinchiusa? Era per avventura così corto d'intendimento, che non arrivasse a penetrarne l' insussistenza, era così cieco, che non sapesse prevedere le prave conseguenze dei scismi, che ne sarebbono insorti? Erano tanti alocchi que' Padri, che nessuno alzasse voce contra quella novità, se in realtà era stata promulgata in quel Ven. Consesso? Ma nò, non erano tali; e Voi provate il mio dire anche più assai del bisogno, quando ci ricordate i grandi clamori eccitati contra il Cardinal Fini sì in Ro-

Roma, che in Francia, come corrompitor del Concilio; conoſcevano adunque, che quella clauſola di Regola di Fede vi era ſtata intruſa; ed i più acuti ancora maſſime gli Anti-Moliniſti avranno ſcorto, che a coteſto grado non poteva ergerſi mai per mancanza di tutti i requiſiti a coteſto ſpinoſiſſimo, e difficoltoſiſſimo affare del tutto neceſſarj. A queſto riſcontro tutti i diarj, e le iſtorielle di Piſtofilo recate per infinocchiarcela, perdono tutta la lor forza. Per accordare però tra loro coteſti documenti, diremo, che i diarj di Eraniſte furono fatti prima della falſazione, e le relazioni degli Avverſarj foſſero eſteſe dopo la pubblicazione del Concilio corrotto.

II. Ho letto lo ſquarcio del diario latino Mſſ. del Concilio ſu di cui ſta egli appoggiato, compoſto dal Ch. P. Giangriſoſtomo da S. Giuſeppe delle Scuole Pie ben proliſſo, perchè arriva dalla pag. 142. ſino alla 152. dell'Opuſcolo di Piſtofilo; non vi ſi ſcorge altro, che l'altercazione fatta da due, o tre Cardinali intorno al genere di ubbidienza, che era da preſtarſi a detta Bol-

la

la, cioè se era meglio *debita*, oppur *omnimoda*; e quest'ultima fu l'approvata. Trascriviamo le di lui parole. „Itaque auctoribus iisdem illis, qui hanc formulam „ primi suggesserant, uti convenire vide- „ batur his verbis constructa lex est: *Ideo ab omnibus Episcopis, atque Animarum Pastoribus tota, ut hactenus sollicitudine curandum est, ut Constitutio a S. memoriæ Clemente XI. edita, quæ incipit* „Unigenitus„, *& quam uti ejusdem Fidei nostræ Formulam agnoscimus ab omnibus cujuscumque conditionis, & gradus omnimoda debita obedientia, & executione observetur*. „ Hanc legem ita tunc „ scripsit ipsemet Secretarius; ita retulit „ iteratò Patribus, ita firmavit ingenti „ plausu communis Patrum vox *placere*, „ conclamantium. Se fu lo stesso Segretario, che così egli scrisse questa legge; dunque la stessa non fu dettatura del Concilio. Si dirà, che due fiate fu ciò riferito ai Padri; e comunemente fu approvato; rispondo, che i Padri non hanno messo a discussione un punto dei più ardui, che poteva giammai inventarsi, di cui non si azzar-

zardò di caricarne la sua Costituzione Clemente XI. Ciò non rilevasi al certo dal Diario; poichè da un pezzo sì prolisso non si scorge altro sennon se essersi trattato della pubblicazione da farsi un' altra fiata di questa Bolla; e della qualità di ubbidienza di doversele prestare; e di questa Bolla, o Formola di Fede non si traspira nemmeno per sogno cosa alcuna; come dunque vi nacque? chi, e quando ve la creò? Torniamo al Diario. „ Fuit duobus mensibus „ post, qui ponderosas eas voces: *quam uti* „ *fidei nostræ formulam agnoscimus* in Syno- „ do relatas HAUDQUAQUAM FUISSE, AC DEIN- „ DE ADJECTAS ESSE INTERPRETATUS EST: „ Qua id ratione, quove judicio, nisi forte „ quod ipse inter dicendas non eas audie- „ rit, hoc ille asseveret, ego non inter- „ pretor „. Mediti ogn'uno senza passione queste parole; e vi ritroverà, che lo Scrittor del Diario dà segno evidente dubitar egli pure, che tali parole sieno state conciliari; e non voler egli entrar a decidere. Seguita a dir con reticenza studiata quanto segue. „ *Id pro certo est, & nos suo loco de-*

mon-

monstraturi sumus ea VERBA, ET APPOSITE, ET SAT CANONICE IN DECRETO LEGI„. Bella maniera di confessar un fatto sì geloso, ed importante; di doversi tener per certo, che quelle parole leggonsi nel decreto *convenientemente*, *ed abbastanza canonicamente*. Quì non si cerca, se vi si leggano; ma bensì chi ve le abbia poste. Questa maniera di racconto dà un indizio assai forte della loro intrusione; e Pistofilo le ha qui recate senza avvedersi, che pugnano contra di lui. Ci fanno poi quì morir dal ridere questi due nostri Signori, quando dicono, e lo ripetono tante fiate; come è possibile; come è possibile; come poteva avvenire che un Papa, che tanti Cardinali, e Vescovi restassero ingannati; e non si avvedessero? ec. Puerilità, scempiagini; negar il fatto, perchè imperiti non ravvisano il modo di commetterlo. Non lo ravvisano, perchè tengon a bello studio gli occhi chiusi; e negano la vista a chi li teneva aperti. I gridori universali insorti contra questa Regola di Fede dinotano, che se n'erano avveduti; e declamarono, e pro-

te-

testarono al contrario. Roma ne fu ripiena: e poi vi meravigliate, che i Gazzettieri lo proclamassero nelle loro novelle? Come poi vadan le cose nelle stamperie non è quì il luogo di dirne il di più. Racconterò un fattarello avvenuto sotto Benedetto XIV. quando fu stampato il decreto di proscrizione delle Opere del Norberto. La censura fu delle più miti a detta comune, poichè la condanna essendo stata procurata pei gran maneggi de' Gesuiti, il Papa per calmar tanti sussurri ne ordinò l'esame, raccoltine i pareri per dar qualche soddisfazione alle Parti, fece stendere il decreto della loro condanna per la ragione che contenevano cose, che potevano scandalizzare; perchè erano state stampate fuori di Roma, quando contenevano affari delle Missioni, contra i decreti della S. Congregazione, che senza il suo consenso ne divietano la stampa, e finalmente perchè deponevano contra il Ven. P. Britto Gesuita, la cui Causa di Beatificazione era in moto. Il decreto si stampò. Volle il Papa vederlo cogli occhi proprj, e vi lesse intruso un motivo

ſopra tutti principaliſſimo, e fu perchè tal libri contenevano calunnie, e falſità. Il Papa toſto lo lacerò; e volle, che ſi correggeſſe la ſtampa coll' ommettere queſto motivo; ed egli di nuovo veder volle la correzione nei nuovi eſemplari. Ben ſapeva queſto Pontefice quello, che poteva avvenire a quell' infelice Scrittore, oltre all' eſeguito per eſterminarne dal Mondo anche per fino ogni onorata rimembranza; e però attraversò a tempo i loro diſegni colla previa avvedutezza, ed eſperienza, di cui era ben provveduto. Ma ritorniamo al noſtro diſcorſo. Il Mozzi col ſuo Collega inſiſte col dire, che la clauſola *di Regola di Fede* vi fu inſerita dopo molti, e gagliardi contraſti; e per provarlo narra Piſtofilo pag. 104. „che il Prelato Lambertini aſſi„ ſtente a quel Concilio in qualità di Ca„ noniſta raccontaſſe più volte a M. Bot„ tari (e lo ſcriſſe il Gazzettier di Francia) „ come egli apriſſe al Cardinal di Polignac „ la ſtrada a ſcoprire la frode di M. Fini, „ appena che avea dal P. Cerati avuta la „ nuova d'eſſerſi ſtampato il decreto ſulla

„ Bol-

„ Bolla *Unigenitus* colla giunta *Regula Fi-*
„ *dei*, essendo egli alla stamperia passato
„ collo stesso P. Cerati per avere il foglio
„ impresso, che gli fu negato. Veramente
„ parrebbe, che M. Lambertini fosse ben
„ certo, che in Concilio non erasi dato
„ alla Bolla quell' elogio, se avendo inte-
„ so, che con questo erasi stampato il De-
„ creto, corse alla stamperia per chiarirse-
„ ne. Ma in realtà non seguita altro da
„ questo fatto senonchè il Prelato Cano-
„ nista fosse stato di quelli, che come no-
„ tò il P. Giangrisostomo dicevano di non
„ aver udita quella dinominazione da-
„ ta alla Bolla, quando il Decreto fu
„ letto in Concilio „. Dice Pistofilo, che
da questo fatto non seguita altro senonchè ec.
come si è detto. Cosa ne seguiti vel dirò
io. Seguita in primo luogo, che nel Con-
cilio non fu fatto dibattimento alcuno, e
molto meno il ben lungo, come dite Voi
altri due, sopra questa Regola di Fede;
poichè non vi fu, da quanto si è veduto,
nemmen nominata. M. Lambertini non vi
pose al certo mano alcuna, poichè ne fu

totalmente all'oscuro. Nasce in 2. luogo, che tal cosa non fu agitata nemmen da' Padri in Concilio; poichè anch' esso pure posto vi avrebbe il suo parere. 3. Non fu questi il solo, che ciò ignorasse, poichè altri ancora non ne furono notiziosi, come abbiamo dalle parole del P. Giangrisostomo. 4. M. Lambertini non udì tal cosa nemmeno nella lettura del Decreto (bisogna, che in tutto quel tempo cogli altri suoi pari là in Concilio stesse giocando al Trisette). 5. L'andata alla stamperia per veder il foglio indica la sua sorpresa per quello, che non sapeva in tal proposito; la negazione, che del foglio allora fu fatta, perchè non lo leggesse, forma presunzione per la frode, perchè *qui ambulat in tenebris odit lucem, ut non manifestentur opera ejus*. 6. Questo Prelato persistette sempre nella persuasione, che il Decreto fosse stato corrotto; e di ciò se ne prevalse finchè visse. La sua Enciclica è il monumento il più autentico, che abbia l'Europa, nell'avere in essa ommessa questa Regola di Fede, allorachè con quella calmò la Francia tutta, che n'anda-

va

va in combuſtione. Naſce da queſto aver i due Avverſarj perduto il tempo nello ſcartar tutti i diarj per dar luogo ad alcune teſtimonianze ritrovate nelle Opere di Benedetto XIV. in favore, ed in raccomandazione per l'oſſervanza di queſta Bolla; poichè in neſſun luogo mai l'ha voluta nominare, nè ingiugnerne l'eſecuzione come Regola di Fede. Tutte le ſue premure adunque erano rivolte a farla riſpettare, e ad inculcar l'oſſervanza del decreto. Queſto fatto è deciſivo, e ſe Mozzi, e Piſtofilo voleſſero far uſo del retto penſare, dal riferir, che han fatto anch'eſſi, dopo Eraniſte, i contraſti inſorti nel Concilio intorno alla qualità dell'Ubbidienza da preſtarſi al decreto, i quali non ſi acchetarono ſennon quando fu ſtabilito di adoperar la parola *omnimoda obedientia*; dovevano ritrarne, che non fu diffinita per Regola di Fede; poichè queſta ſi difende da ſe ſteſſa, non ha biſogno d'eſſerne promoſſa colla *totalità* di detta Ubbidienza; e però avrebbono que' Padri garrito fruſtraneamente; qualora dir non ſi voleſſe, che affettaſſero

 d'i-

d' ignorare cosa importi ne' Credenti una vera Regola di Fede. Ma ritorniamo al Concilio. Non essendosi dunque agitata in Concilio cotesta quistione, e non potendosi nemmen discutere senza l' intervenimento delle condizioni di sopra mentovate; essendo corsa tal parola nella stampa del Decreto, o vi fu fatta aggiugnere dal Papa nascostamente, o intrusa dal Fini, senza saputa del Papa, pei maneggi di coloro, a' quali importava un sì bell'innesto. Del I. non può dirsi, poichè avrebbe fatto un giudizio ignoto in Causa ignota, non manifestata, non proposta, non digerita, nè conchiusa; eseguita sol tanto con un *motu proprio* celato ai Padri Conciliarj ivi presenti; cose tutte incongrue alla sua dignità, ed alla maestà del Concilio; che ostavano ai diritti de' Vescovi intorno al voto diffinitivo, ed al valore, e candor del decreto; seguita adunque che tal clausola vi fosse clandestinamente intrusa per raggiri, e per frodi. Nè quì si obbietti appartenere ai Papi l' estendere la Professione della Fede, come eseguì altresì Pio IV. terminato già e

di-

disciolto il Concilio di Trento già da un anno ; poichè tra questa , e la clausola dibattuta v'è grande diversità. La Professione della Fede non contiene sennon i dommi dei Simboli, e le diffinizioni de' Concilj Ecumenici di tutti i secoli anteriori ; laddove nel decretar per Regola di Fede una Bolla indeterminata nell'applicazione delle censure, era d'uopo premettere grandi studj di Scritture, di Concilj, de' SS. Padri da farsi dai Professori di Teologia, e del Gius Canonico, onde poter raccogliere tutto quel migliore, che era poi da stabilire, e decretare quello, che era da farsi ; e che dianzi non erasi mai eseguito. Ma concludiamo questo 2. Punto con un nobile attestato fatto di mano propria dal fu Sig. Card. Marefoschi , di cui fu detto, che era *l' onor della Romana Prelatura*, attestato dissi intorno alla falsazione del decreto fatta nello stesso Concilio Romano per rapporto alla *Regola di Fede* ; steso da lui medesimo sopra un esemplare, che ei teneva di questo Concilio. Eccone le sue formate parole.

III. „Nullo modo a Concilio Romano „Conſtitutio *Unigenitus* agnita eſt *Fidei Regula*; cum id repugnet damnationi 101. „Propoſitionum in globo, quod (N.B.) incertam Fidei Regulam redderet. Sed illa „verba: *Nos .... tamquam Fidei Regulam* „agnoſcimus, addita fuerunt in editione *à* „*Franciſco Antonio Fini* Epiſcopo Abellino, „& Concilii Secretario, deinde Cardinali. „Hanc fraudem fabricatam fuiſſe narrat in „Ædibus Tyrocinii Societatis Jeſu, contra „mentem Concilii; & à ſene, & impotenti Pontifice, apud quem Fini gratioſus „erat, vel non agnitam, vel diſſimulatam, „teſte Benedicto XIV., qui Canoniſtæ munere in eo Concilio fungebatur, & pluribus hanc hiſtoriam narravit M. Mareſuſcus S.R.C. Secretarius.

Queſto pezzo è ſtato ritrovato nella Libreria di queſto Cardinale, da chi ha raccolte le di lui memorie per immortalarne il ſuo nome. Teſtimonianze di queſto genere non depoſte dai Birbanti, nè dai Prezzolati, ma da perſone le più intemerate, che non potevano aggirarſi co' danari, nè

co'

co' regali, o con promesse; poichè il fatto fu scoperto all' improvviso, e promulgato là sul fatto al Pubblico, portano un grado ancor maggiore di veracità, contro quanto ne dicono gli Avversarj; poichè questi ebbero il modo, ed il tempo di far eseguire le loro cabale nell' intervallo di più mesi, tra il chiudimento del Concilio, e la sua edizione. In Roma, come scrivono i Novellisti della Francia, si trova una raccolta di 27. documenti comprovanti l'alterazione di questo Concilio, accompagnati da buone osservazioni, che fanno rimarcar le conseguenze, che ne derivano. La raccolta fu unita dall' Ab. Costantino Ruggieri Teologo del Card. Spinelli, e Custode della Biblioteca del Card. Imperiali. Pistofilo contra questo Teologo giusta l'usato seguiterà a dar nelle smanie. Ma le smanie non giovano contra lo scoprimento dei tradimenti intorno a quanto interessa la Religione, e la Fede. Noi abbiam provato questo grave azzardoso affare con altri autorevoli documenti, e dal loro intero complesso resta ad evidenza provato, che nel Concilio Ro-

ma-

mano non fu mai la Bolla *Unigenitus* dichiarata Regola di Fede.

IV. A cotesta valida testimonianza mi piace d'aggiugnerne un' altra, che benchè sulle prime par, che formi argomento soltanto negativo, conchiude però con ugual forza il detto fin quì. Io lo raccolgo dalla esposizione che il P. Piette celebre Agostiniano, *t. III. Elucidat. difficilior. q. q. Theolog.* ha fatto, in provare, che la Bolla *Unigenitus* è Regola di Fede. Per questo effetto ha impiegate 50. pagine, *Edit. Veron.* 1751. piene tutte di quanto mai ha saputo trovare di sodo, e di forte, per convalidarne le prove; e si è studiato di sciorre tutti quanti gli obbietti, che ha incontrati, od inventati; ma in nessun luogo, per quanto io abbia potuto scoprire, nomina il Concilio Romano, in cui (se ciò fu vero) restò la stessa come tale inserita; tuttochè sia stato stampato il suo corso Teologico nel 1729., quattro anni dopo la celebrazione del detto Concilio, come apparisce dalle date dei Revisori di detta Opera, e dalla facoltà degli Ordinarj per la di lei edizione.

ne. Ma possibile dico io, che la clausola appartenente alla Bolla Unigenitus *come Regola di Fede* non sia pervenuta a notizia di chi tanto si è affaticato per rassodarle questo titolo, sì opportuna anzi necessaria al suo argomento? Convien dunque dire, che cotesta clausola, se da lui non fu del tutto ignorata, sia stata da lui rigettata, come un' aggiunta spuria fatta da chi corruppe l'integrità di quegli Atti; e perciò rigettata da chi stese i diarj, e teneva ben gli occhi aperti, e le orecchie spalancate in un punto di sì gran rimarco; che poteva metter a compromesso le Scuole contra il Molinismo. Dal complesso del fin quì detto resta ad evidenza dimostrato, che nel Concilio Romano del 1725. non fu mai la Bolla *Unigenitus* dichiarata per Regola di Fede. I. Punto. E non poteva nemmeno per tale decretarsi in quello stato, in cui allora trovavasi. Punto II. Resta ora, che ragioni sul Punto III. Sia adunque:

Dell'

Dell' esatta, ed intera Ubbidienza, e Sommessione da prestarsi alla Bolla Unigenitus; tuttochè non sia Regola di Fede, come si pretende dai Molinisti.

CAPO IX.

I. DAll' aver dimostrato, che la Bolla *Unigenitus* non fu mai dichiarata, nè mai potevasi dichiarare Regola di Fede nel Concilio Romano, stando le cose in quel puro piano, in cui fu egli celebrato, non ne conseguita già, che la Bolla abbia a rigettarsi, come insussistente, e di nessun vigore e potersi opinar a talento nelle tesi Quesnelliane tenendole libere, ed immuni da ogni censura; sol perchè a lettera sembrino contrarie, o favorevoli ai proprj Sistemi. Questo è un errore molto svantaggioso alle Persone addottrinate in divinità; ferme, e stabili nella purezza della Religione; e bene accostumate nelle osservanze disciplinari; e per dimostrare la ragionevolezza di questo punto, mi estenderò quanto basta in far vedere, che questa Bolla,

la, attesa la condizione, in cui di presente esiste, richiede rispetto, sommessione, ed ubbidienza intera da ogni buon Cattolico, perchè venuta dal Capo della Chiesa, salva i dommi della Tradizione ricavati massimamente dai SS. Agostino, e Tommaso; e preserva ugualmente le Scuole, che li professano. Per lo che nè per tal Bolla han da ingalluzzarsi nè poco, nè punto i Molinisti; poichè nulla si è concesso alle loro ipotesi; nè meno han da avvilirsi i decretisti, stantechè nulla si è detratto dai loro Cattolici Sistemi.

II. Clemente XI. nella sua Costituzione *Pastoralis* an. 1718. V. Kal. Sept. per frenar la baldanza di coloro, i quali pretendevano, che le sentenze delle Scuole Agostiniane, e Tommistiche sieno state dal medesimo dannate unitamente colle Proposizioni Quesnelliane nella Bolla *Unigenitus*, così il Pontefice si esprime. *Cæterum in hoc ipso præpostero judicio consuetum calumniandi modum non derelinquunt; nisi enim excæcaret eos malitia eorum, ac nisi diligerent magis tenebras quam lucem, ignorare non deberent sen-*

sententias illas, ac doctrinas, quas ipsi cum erroribus per nos damnatis confundunt, palam, & libere in Catholicis Scholis, etiam post editam à nobis memoratam Constitutionem sub oculis nostris doceri, atque defendi, illasque propterea minime per eam fuisse proscriptas. Verum supercecidit ignis contentionis, & non viderunt Solem lucidissimum veritatis. Di grande estensione è questo documento; poichè ugualmente riprova chi nella Bolla *Unigenitus* sostiene dannati i Sistemi delle Scuole Agostiniana, e Tommistica, come fanno alcuni tra i Molinisti, che quelli, i quali riprovan, e rigettan la Bolla, come contraria ai dommi de' SS. Agostino, e Tommaso. Non badano i primi agli errori di Quesnel dannati in detta Bolla, e del pari non attendono nemmeno i secondi ai medesimi errori, nel non separarli dai dommi puri, ed illibati di questi due Santi, immuni, ed intatti da ogni censura. Così han contestato tanto Clemente XI., e Benedetto XIII. come detto si è, quanto ancor Clemente XII. nelle sue lettere Appostoliche 2. Ottob. del 1733. *Apostolicæ Providentiæ officio.* E

in

in quanto ai Molinisti, che ardiscono di sostenere; e di munir il loro sistema colla Bolla *Unigenitus*: Dico, che non nominando questa nè poco, nè punto le sentenze Moliniane per averle ad approvare, non posson, nè debbono i Molinisti di questa servirsi per battere a modo, od a verso i Sistemi de' Decretisti; e però sono eglino i ripresi nel documento poc' anzi detto di Clemente XI., e si han da tenere gli antichi Calunniatori, e gli acciecati dalla loro malizia, che confondono le verità cogli errori; e che veder non vogliono intatte le sentenze de' Decretisti, che si difendono in Roma sotto gli occhi de' Pontefici. La Riflessione è del P. Berti, *Præfat. fol. XIX. Syst. Aug. vindic.* dove fa uso delle parole di Filippo Van-Wavre, *Diss. Edit. Lovan. an.* 1718. che espone molto bene, e più a lungo questa diduzione. I chiassi, che colle loro stampiglie han fatto il Mozzi col suo mascherato Pistofilo nel *falso Discepolo*, *nei Saggi*, *nella vera idea del Giansenismo* sono arditezze, e temerità nel cacciar il Giansenismo in ogni buco, col tradur che fansi

per

per Gianseniane, Bajane, e Quesnelliane le dottrine Sistematiche degli Agostiniani, e Tommisti; ad onta delle inibizioni Pontifizie; e di tante Apologie stampate, e ristampate, pubblicate, e sostenute in ogni angolo della terra; quando vi fu d'uopo di farne uso.

III. L' insorgimento degli Appellanti, ossieno Opponenti contra la Bolla *Unigenitus*, per quanto mai potesse essere giustificato e da essi, e da i loro Fautori, per non ammetterla in verun conto, come se non fosse emanata; l' accesso, che loro potesse farsi dai Scolastici Decretisti Cattolici, pretendendola lesiva dei dommi Agostiniani, e Tommistici, quando è certissimo, che i Sistemi delle proprie Scuole sono stati dichiarati tante fiate illesi dai Romani Pontefici, sono irragionevoli, irreverenti, e peccano di contumacia. Non v' è chi ignori i timori, e le inquietudini di questi Professori, come se le dottrine de' SS. Agostino, e Tommaso da loro addottate, e difese fossero state condannate. Ma a che commuoversi, quando hanno per Mallevadori i Romani

ni Pontefici, che gli afficurano, e li foftengono coi loro oracoli? Noi poc'anzi li nominammo; ma quì è da trafcriverfi l' affìcurazione fattane in modo particolare da Benedetto XIII. col celebre fuo Breve, di cui fanno ufo i Tommifti dopo quell'epoca, ed ultimamente i Compilatori del Supplemento alla Storia Ecclefiaftica di Natale Aleffandro, *fol.* 103. *P.* 2. *col.* 1., dove ragionano dei fafti di quefto Pontefice. Rechiamo quì le loro parole. ,, Magnam eidem ,, Conftitutioni (Unigenitus) quidam conflabant invidiam, quod perperam afferent, editifque libellis in vulgum fpargeretur, inconcuffa, ac tutiffima Sanctorum ,, Auguftini, & Thomæ dogmata eadem ,, Conftitutione convelli, quorum calumnias rejecerat Pontifex datis VI. Novemb. ,, an. 1724. litteris ad univerfos Fratres Ordinis Prædicatorum, quibus Thomifticæ ,, Scholæ doctrinam, ac præfertim de Gratia per fe, & ab intrinfeco efficaci, & gratuita prædeftinatione ad gloriam, fine ,, ulla prævifione meritorum laudaverat, & ,, Apoftolicæ vocis extulerat præconio, Præ-

 ,, de-

„ deceffores fuos imitatus, qui Angelicam
„ D. Thomæ doctrinam fummis laudibus
„ fuerant profecuti. Tantum enim aberat,
„ ut Refractarii quidquam poffent ex fum-
„ mis Ecclefiæ Doctoribus Auguftino, &
„ Thoma ad erroris fui tutelam afferre,
„ quin potius horum auctoritate novus ipfe
„ error, ficut & veteres hærefes aperte im-
„ pugnaretur, & Catholica veritas illuftra-
„ retur. Plurimum hæ litteræ contulerunt
„ tum ad confirmandos in Galliis eos, qui
„ bene fentiebant, cum etiam ad erigendos
„ illos, qui dubiæ potius mentis ambiguita-
„ te quam ingenii pertinacia cunctabantur
„ adhuc, & hærebant, ne Apoftolicæ Con-
„ ftitutioni debitam profiterentur obedien-
„ tiam „. Quefto folo può baftare a tran-
quillare gli animi fulla innocenza de' Sifte-
mi profeffati dalle due Scuole. Che faftidio
può dar loro la Bolla nella fequela delle
antiche loro Scuole appoggiate, e foftenute
dai due SS. Agoftino, e Tommafo? La Bol-
la non condanna nè la gratuita Predeftina-
zione alla Grazia, ed alla Gloria, nè la Gra-
zia efficace *ab intrinfeco*, nè le neceffarie
lo-

loro diduzioni. Questo Breve, che non potrà mai andar al verso di Pistofilo, nè de' suoi Molinisti, fu anteriore al Concilio Romano, egli è vero; ma non si potrà mai provare abolito nel Concilio istesso Romano, quand' anche loro concedessimo, che detta Bolla sia stata dichiarata per Regola di Fede; allorachè non è richiamato, nè dispiegato dallo stesso Pontefice Capo, e Direttore del medesimo Concilio. Come dunque avranno a diportarsi i Decretisti verso le Proposizioni proscritte in detta Bolla? A me non tocca insegnarne le maniere, *ipsi ætatem habent, ipsi de se loquantur*. Serry nel suo libro *Theologia supplex* ha esposti nelle proposizioni Quesnelliane due sensi, Cattolico l' uno, non Cattolico l'altro. Il Cattolico è sostenuto coll'autorità de' SS. Padri; il non cattolico dagli Eretici. Ammettiamo il primo, e rigettiamo il secondo. Qui non mi estendo a recarne gli esempli, poichè il prelodato P. Serry ha fatto lo stesso. Per eccellenza ha ciò eseguito anche il P. Berti nelle sue Vindicie del Sistema Agostiniano, *Diss. VI. C. III.*

§. *I. e seg.* Cosa dunque ne cerchiam di più? A che appellare, nè lacerar le Pontifizie Costituzioni, nè dichiararsi con serietà Giansenista, nè Quesnelliano, nè molto meno ricredersi dalla Pontificia infallibilità nelle decisioni dommatiche promulgate per istruzione della Chiesa? Che se negli Autori proscritti ritroviamo sentenze de' SS. Padri, le abbiamo a ravvisare usurpate, e carpite con violenza fuori dal loro nicchio, e dalla connessione sistematica della Divina autorità. Il fare altrimenti è uno spropositare, un ingiuriar la Chiesa, un favorir, e sostener gli Eretici, un ignorar l' empio loro costume, che è di ricuoprirsi sotto l'ombra delle Scritture, o di qualche S. Padre per non andarne proscritti. L'arrogantir contra le Bolle, perchè non han parlato a nostro modo, non è un farla da suddito, e figlio ubbidiente della Chiesa Romana, dopochè tante fiate si è dichiarata di volere la soggezione, e l' ubbidienza a questa Costituzione. M. d'Hontheim nel suo Commentario, *Posit. XXVI.* lo ratifica colle seguenti parole. „ Etenim Constitutioni

„ *Uni-*

,, *Unigenitus*, *ut dogmatico Sanctæ Sedis*, &
,, universalis Ecclesiæ *Decreto* omnimoda de-
,, betur ab omnibus obedientia. *Vid. Posit.*
,, *XVII.* Talem declaravit, inter alios Ro-
,, manos Pontifices, Benedictus XIII. in Con-
,, cilio Romano anni 1725. Benedictus XIV.
,, in Encyclica ad Episcopos Galliæ an. 1755.
,, Rex Galliæ in suo Edicto die 24 Martii
,, an. 1730. Clerus Gallicanus in Comitiis
,, Parisiensibus an. 1755. & 1756. congrega-
,, tus; hæc Comitia Synodis Nationalibus
,, æquivalere arbitratur Rautenstrauch, *Inst.*
,, *Juris Eccl. t.* 1. *Sect.* 2. *C.* 9. §. 431. *in Not.*
,, Taceo tot singulares Episcopos in suis lit-
,, teris Pastoralibus, Gallos præsertim, apud
,, quos contentio orta fuerit, nullo aliarum
,, partium Episcopo refragante, imò, quam
,, plurimis etiam expresse consentientibus,,
&c. Tutto questo forma un complesso di
ragioni obbliganti all' ubbidienza, per mo-
do che le ragioni, che in opposto, si pos-
sono produrre da' membri non giovano per
sottrarsene senza colpa. Che se volessimo
dar un' occhiata anche alle dottrine de' SS.
Padri; Van-ranst; *Veritas in medio* fa vede-

re qualmente tutte le Proposizioni di Quesnel condannate nella Bolla erano già state anteriormente impugnate dai SS. Padri. Ma ommesso ancor questo, poichè diverrebbe materia di nuovo dibattimento; e chi non vede, che si verificherebbe in esso loro l'antico detto

Causa patrocinio non bona pejor erit.

per que' grandi mali, che in simili contese sogliono derivare? Ne diremo però alcun poco nel Capo seguente.

Dei grandissimi discapiti, che tornano dalla persistenza in propria Causa, dopo la sentenza irretrattabile di un Tribunale, che non ammette appellazioni.

CAPO X.

I. SE gli Opponenti co' loro Fautori badassero ai tristi effetti, che nascono dagli impegni nell' urtar contra una Bolla emanata, e promulgata dal Tribunale supremo della Chiesa, colla approvazione dell' Oracolo della Chiesa stessa, son sicurissimo, che

che si darebbono per vinti, nè più insisterebbono per far valere le loro ragioni; poichè più non riman luogo alle azioni in giudizio, nè più resta di che sperarne pei proprj vantaggi; ma si aprono voragini alle sventure, ed alla perdizione; l'amor proprio istesso, non che la Cristiana Prudenza, la docilità, la mansuetudine, colle altre virtù tutte unite, persuadono la rassegnazione, e la ubbidienza alle Podestà superiori. E in primo luogo non v'è chi non conosca, che il voler contrastare con Roma dopo il giudizio perentorio indi emanato contra Bajo, Giansenio, e Quesnello, è un aprir la porta fuor di proposito alle discordie, ed ai scismi nella Chiesa, lo che mai diviene lecito per alcun guadagno del Mondo; senza che giovino pur in un punto a cotesti Scrittori proscritti, contra cui avrà, a dirne poco, avrà sempre vigore la presunzione per la falsità delle loro dottrine. Quanto mai sono però sconsigliati que' Teologi, che si fan vanto di aver più credito per gli Erranti, che per la S. Sede, e vogliono piuttosto condannar

il di lei giudizio, che il parere proprio, e de' loro Fazionarj, su gli errori altrui. Quì il loro onore vi discapita interamente; e vì perdono tutto il buono delle loro ragioni, se ne aveano. Conciossiachè ancora in Roma si trovano dei Professori, dei Teologi, e degli Esaminatori acutissimi in Divinità. San mettere nel crociuolo a fuoco ardente gli Autori coi loro libri, per separarne il prezioso dal vile; e san formar giudizio a misura del merito, e del demerito. Il volerla far da soprasapiente al Supremo Giudice, è uno stravolgere il buon ordine del Mondo tutto. Se si volesse dal maggior Tribunale della Sovranità dar retta ai delinquenti processati, e convinti; mai arriverebbe a stabilirne il giudizio, e la sentenza di condanna conforme alla verità, ed all'equità. Che però siccome non si ascoltano le frenesie, e le smanie di un giustamente condannato dal Tribunal Supremo, ed inappellabile; così nè tampoco si meritano grazia di revisione gli Opponenti dopo una sentenza emanata dai Pontefici in genere di Fede. *Rescripta Roma*

ve-

venerunt, sono parole di S. Agostino note ad ogn'uno, *causa finita est*. Le Bolle contra i Riti Malabarici emanate da tanti Romani Pontefici, e raccolte da Benedetto XIV. si tengon di Fede; nè più si voglion udir i Reclamanti. Le proscrizioni Pontifizie di Arduino, e di Berruyer si hanno dagli Anti-Moliniani per altrettanti oracoli, e si registrano a caratteri d'oro le parole dette da Clemente XIII. contra quest'ultimo che *mensuram scandali implevit*. Perentorio si sostiene il Breve di Soppressione de' Gesuiti uscito da Clemente XIV. Corre ugual ragione anche per le Costituzioni contra gli errori di Bajo, di Giansenio, e di Quesnello; tra perchè non ha, chi è soggetto, da alzar il capo contra le supreme Podestà, come ne avvisa l'Appostolo; tra perchè non saranno nè esauditi, nè ascoltati; e si rimarranno involti nella colpa, e nelle pene senza lode, senza scusa, e senza compatimento.

II. Il pretesto di difender le dottrine Agostiniane non li suffraga, poichè queste come tali, non sono tocche dagli anatemi, e chi

vo-

volesse sostenere una sentenza chiara di S. Agostino senza attendere alle Bolle dei Romani Pontefici, direbbe sentenza dannata, siccome è noto. Rispondono è vero, essere ciò dannato nella supposizione, che S. Agostino sia stato sostenitor di dottrine contrarie alla Fede, ed alla Chiesa; ma un tal dire non evacua questa verità, che più si deve attendere a quanto ingiungono i Romani Pontefici, che a quello ne insegnò, chi fu semplice Vescovo, e subalterno alle chiavi di S. Pietro, a cui solo fu promessa la stabilità nella fede, e ne è il capo; ed il centro, ed il direttor della Chiesa. Ma ommesso anche questo punto, han da badare gli Opponenti alla conservazione del proprio decoro; poichè colla loro fissazione van cercando le censure eterne nei Registri della Chiesa senza alcun guadagno; poichè nè S. Agostino, nè S. Tommaso han bisogno delle loro difese, stantechè non furon proscritti mai. Non edificheranno mai la Chiesa colla loro contumacia; le loro dottrine saran sempre sospette, i loro libri anderanno all'indice per capo di errori, e di infa-

mia,

mia, nè più giovar potranno ai seguaci della Cattolica Chiesa pel discredito, che si fanno. Chieggo adunque da cotesti Signori la coerenza nei loro giudizj, perchè di loro dir non si possa *pondus & pondus*. Avrebbono ad imparare dal Cardinal Noris, e dal P. Berti, a salvar le Bolle, ed insiememente anche i proprj sistemi, non condannati mai dalle Bolle. Così pure han fatto le Accademie tutte Agostiniane, e Tommistiche; sostener le proprie sentenze antiche, fondate ne' loro SS. Istitutori, ed accettar pure, e rispettare del pari anche le Bolle, che proscrissero gli errori di Bajo, di Giansenio, e di Quesnello, come di nessuna loro attinenza. Van-Rast si è segnalato in raccor queste memorie. Quindi non bisogna per sostener le persone proscritte, deprimer le Papali, che stan sempre vegliando per conservar la vera dottrina de' SS. Padri nelle loro Bolle, e nelle Bolle ancora le Scuole Cattoliche. Chi vuole far altrimenti, incontra poscia giustamente la censura di Bajanisti, Giansenisti, e Quesnelliani, che impudentemente si rinfaccia

ai

ai Professori dei puri, e pretti sistemi Agostiniani, e Tommistici; ed a chi non fa carte coi Molinisti. La Bolla *Unigenitus* si meritava rispetto nella sua prima creazione; ma di assai maggiore ne è meritevole, e degna, dopochè è stata raffermata con decreto da un Papa posteriore nel suo Concilio Romano; e ratificata per l'osservanza anche da Benedetto XIV. nella sua Enciclica, come detto si è; e chi a queste cose non vuol dar retta, diviene disubbidiente in materia gravissima presso la Chiesa, e nel Divin Tribunale per l'altra vita a cagione della colpevole sua contumacia. Così Benedetto XIV. nella sua Enciclica si è dichiarato, e lo vedemmo nel riferir il prolisso testo del Commentario di Febbronio Posit. XVII. ,, Constitutionis *Unigenitus* tan- ,, ta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas, ,, ut nemo fidelium possit absque salutis ,, æternæ discrimine a debita erga ipsam ,, subjectione sese subducere, aut etiam ullo modo refragari ,,. Mentre un Papa nell'atto di rappacificar le Chiese parla in questa guisa, minaccia, e la colpa, e la pena

na nell' altra vita, non esime dal reato i Trasgressori. I Molinisti non han paura nè dei veri Bajanisti, nè dei veri Giansenisti, nè, dei veri Quesnelliani, perchè questi già sono proscritti nelle loro proposizioni; nè più hanno il merito di farsela valere nella Chiesa. Ma i veri Scolastici Cattolici Agostiniani, e Tommisti, sostenitori dei loro Sistemi, dichiarati immuni da ogni censura, questi sì contra i Molinisti possono sostener il conflitto senza poter essere ribattuti, nè nella loro professione, nè nella ortodossìa, nè nel rispetto, ed ubbidienza alla S. Sede. Si tengano ben saldi quì, e stieno pur sicuri, che *cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea, quæ possidet*, Luc. 11.28.

III. Pistofilo manda alla Chiesa di Utrecht i Quesnelliani; ma qualora non adopri molte distinzioni, la sbaglia per un tratto di pertica. Bisogna prima distinguere i Quesnelliani erranti dai Quesnelliani appellanti, ed opponenti, e bisogna pur distinguere la Bolla nel suo giudizio dommatico, dalla Bolla come Regola di Fede. Bisogna in appresso separar le dottrine, che professano, se sieno conformi, o dif-

difformi dai due Siſtemi Agoſtiniano, e Tomiſtico; e finalmente han da diſtinguerſi gli Utrechiani veri, da quelli, che ſi dicon tali, ſol perchè ſono avverſi alle ſentenze Moliniane. Vegga quì Piſtofilo, ſe ſa quel che ſi dice, quando manda, e rimanda alla Chieſa di Utrecht chi non la ſente con eſſo lui. Ma ſa poi bene queſt' uomo quali, e quanti ſieno gli impuntamenti di quella Chieſa? Stiamo anche ſolo a quanto ne racconta M. d' Hontheim ſulla ſcorta del Zaccaria, dice Poſit. XXVI. che „ Epiſco-
„ pos Hollandiæ cum ſub Benedicto XIV.
„ de eorum reunione ad communionem Se-
„ dis Apoſtolicæ ageretur die 12. Septemb.
„ an. 1752., declaraſſe, ſe pro pace ineun-
„ da cum Summo Pontifice numquam con-
„ ſenſuros in ſubſcriptionem puram, & ſim-
„ plicem Formularii Alexandrini, & in ac-
„ ceptationem Bullæ *Unigenitus* etiam rela-
„ tivè ad quaſcumque explicationes. Dein-
„ de in Ultrajectina eorum *Synodo* anni
„ 1763., quam Clemens XIII. gravi cenſu-
„ ra percutit idem Pontifex memoratam
„ Bullam, ſeu Conſtitutionem, contemptam,

„ vio-

„ violatam, protritam vidit, ingemuitque.
„ In tam formali inobedientia Romanæ Se-
„ di exhibita, idque in re ad communem
„ fidem, & disciplinam pertinente, non po-
„ tuit Romanus Pontifex .... illis aut mu-
„ nus Episcopalis ordinationis impertiri, aut
„ postquam eam ab alieno Episcopo incom-
„ petenter accepissent, suam largiri pacem,
„ eos in suam communionem recipiendo „.
Gli Opponenti, di cui trattiamo han mai
protestato di non voler accettar la Bolla
Unigenitus nemmeno sotto qualunque sua
spiegazione? Hanno mai disprezzata, vio-
lata, e fatta in minuti pezzi detta Bolla
nelle loro radunanze? A me non sovviene
d'avere ciò udito mai. Han per avventura
fatto ordinare alcuno a Vescovo indepen-
dentemente da Roma, e sostituite le suc-
cessioni in uguale forma da un Vescovo
nuovo, e ciò per sì gran corso d' anni, a
dispetto delle censure scaricate contra loro
da tutti i Papi successivi da quel tempo fi-
no al presente? Ciò non si è veduto, nè
eseguito, nè tentato, sennon dai Scismati-
ci di Utrecht. Fuor di proposito adunque
Pi-

Pistofilo manda gli Opponenti a questa Chiesa; sol perchè non accettano una tal Bolla, come Regola di Fede; poichè come si è veduto, non fu tale dichiarata mai, nè nel Concilio Romano poteva ciò farsi, senza quel grande apparato, che tutto gli mancò per questo grandioso, e spinosissimo affare. Si rispetta il decreto per la di lei osservanza, come di un giudizio dommatico emanato dalla Santa Sede. Ma non mai come Regola di Fede; e però nè sono, nè han da dirsi Eretici, nè per tali gli han tenuti mai, nè dichiarati i Romani Pontefici.

Grato, e riconoscente quanto mai esser lo può uno spirito, che si regoli coi fondamenti più sicuri, e certi, mi protesto di essere poi per quell' ultimo avviso lasciato da Pistofilo, pag. 142. doversi apprendere dalla Ritrattazione di M. Ripert di Monclar Procurator Generale del Parlamento di Provenza in punto di sua morte per tutto ciò, che detto avea contra la Bolla *Unigenitus*. Ma quanto mai siam lontani dalla giusta applicazione; poichè Pistofilo con tutto il suo dire, e strepitare non è

mai

mai ſtato ſaldo nella ſua propoſizione, nè nelle ſue prove, talchè quando uno avrà letto diſappaſſionatamente il ſuo Opuſcolo, alla fine non ſaprà coſa di preciſo abbia voluto provare; poichè la ſua propoſizione ella è queſta ſola, e ſola ha da eſſere, ſe vuol quiſtionare cogli Avverſarj *in ſubjecta materia*; cioè ſe ſia ſtata la Bolla *Unigenitus* dichiarata *come Regola di Fede*. Ed egli ha prodotti i ſuoi documenti, ne' quali detta Bolla non appariſce che un decreto di oſſervanza, che una legge di tutta la Chieſa, che un giudizio dommatico della S. Sede, ſenza diffinire mai coſa ſia *Regola di Fede* in rapporto a queſta Bolla; ſe per Regola di Fede ſi abbia da intendere un ſimbolo ſtabilito dalla Chieſa, ed ammeſſo dalla Chieſa; oppure un aggregato di articoli contenenti puri dommi di fede a noi venuti per Rivelazione fatta alla Chieſa, e dalla Chieſa ammeſſi, ed oſſervati come dommi rivelati, e propoſti dalla Chieſa ai Figliuoli ſuoi, ſcevri, e puri da ogni ſcoria di opinioni, e di quiſtioni; da cui toſto intendiamo ciò, che abbiam da evitare, e

quello, che abbiam a credere, ed a tenere, e confessare in massima, ed in costume: Queste determinazioni regolanti la fede nostra, ed i nostri costumi nella Bolla *Unigenitus* non si trovano; a che dunque strepitar cotanto in opposto? Ma Voi Sig. Pistofilo ben si vede dove mi chiamate quando mi fate leggere l'Eroismo di Monclar, pag. 142. del vostro Opuscolo; Voi mi conducete a veder i vostri spropositi, e che scrivete pei vostri soli interessi, ma non già per quelli della Cristiana fede. Mi sopporti, chi legge, se mi estendo alcun poco in un diverticolo. Dice quivi, che questo Monclar ,, quanto nemico (fu) della Costituzione, e per una *necessaria conseguenza* de' Gesuiti ,, Chi legge questo, ripeterà quello, che è sempre stato detto dall' epoca della sua creazione per fino ai giorni nostri, che la Costituzione, se non fu parto legittimo de' Gesuiti, perchè emanato dal Capo della Chiesa; i Gesuiti però ne han sempre fatto l'enorme abuso, per battere chi non approva il Molinismo, e non è ligio de' Gesuiti; stantechè con pochis-

chiſſimo avvedimento ha traſcritto in carattere corſivo queſte parole, e per *neceſſaria conſeguenza* de' Geſuiti; perchè ne riſulta, che chi è nemico della Coſtituzione, lo è per *neceſſaria conſeguenza* ancor de' Geſuiti; e per qual motivo? forſe perchè i Geſuiti furono i Promotori, i Conſultori, per non dir, gli Autori, ed i minutanti anche per fino di detta Bolla? Io non dirollo mai, guardimi il Cielo; ma Piſtofilo vi ſi conduce per mano. Seguita a dire: Or egli morendo (Monclar) in una piccola terra preſſo di Apt prima di ricevere il Santo Viatico, giacchè le forze non gli reggevano, fece dal ſuo Confeſſore dichiarare 1. Che egli era ſottomeſſo, come ogni Cattolico eſſer lo dee, a tutte le deciſioni della Chieſa, e nominatamente alla Coſtituzione *Unigenitus*, *che egli riguardava*, *come un giudizio dommatico*, *e non riformabile della Chieſa univerſale*; ma e dove è quì *la Regola di Fede*? Queſto è il punto ſolo, che ſi dibatte, o Piſtofilo; e Voi di nuovo confondete ancor quì Regola di Fede, e giudizio dommatico. Queſto

 fu

fu quel ſolo, che ordinò nella ſua Enciclica Benedetto XIV. Seguite poi a dire, ritrattando tutto ciò, che egli poteva aver detto, fatto, e ſcritto anche contra la Chieſa, e la ſua giuriſdizione nelle coſe ſpirituali. Queſto era neceſſario da eſeguirſi, a tenore di ſua coſcienza. 2. Ch'egli rendeva omaggio alla virtù, come pure a' lumi de' Geſuiti, che riguardava come pio l'Iſtituto di queſta Società in ciò, che appartiene alla Regola de' coſtumi, o al governo ſpirituale. Biſogna, che Monclar foſſe ſtato Probabiliſta; poichè il Probabiliſmo fu ſoſtenuto, e difeſo come Regola ſicura de' coſtumi dalla Compagnia, come un impegno di tutto il Corpo Geſuitico dei più accaloriti. Il ſecolo noſtro preſente fu lo ſpettator di queſti avvenimenti. *Ritrattando tuttociò, che può aver detto, fatto, o ſcritto col diſpiacere di aver preſtato il ſuo miniſtero alla diſtruzione di una Società sì utile*. Queſta è una alluſione, che và ad urtare contra il Breve di ſoppreſſione di Clemente XIV., il quale non ha voluto preſtar orecchio di credenza ai clamo-

mori universali di que' tempi, ma ha voluto assicurarsi co' documenti esistenti negli Archivj *de Propaganda*; nè penso, che avrà avuto bisogno di un Avvocato Francese per restare illuminato prima di scaricar il colpo della soppressione. Se si è disdetto per fino a questo segno, ha fatto assai; poichè egli co' suoi scritti si propose di provare due Punti; 1. Che la Religione de' Gesuiti non fu mai ricevuta dai Parlamenti in Francia. 2. Che non era Religione da ammettersi. Quì però mi nasce una difficoltà, stante che Zaccaria nel riferir il Catalogo, ossia l'Indice di tutte le Ritrattazioni degli Uomini chiarissimi, incominciando dall' anno 393. in Rufino va a terminare nel 1758. nell' Elvezio; giusta il Catalogo inserito nel Commentario Febbroniano; la cui Ritrattazione, che è l'ultima viene esposta con molti elogj diffusamente. Lo Stampatore del Commentario uscito nel 1781. nel riferir questo Catalogo disteso a colonne, dice, che l'Indice delle Ritrattazioni compilato dal Zaccaria era uscito in questo medesimo anno

ſtampato in Roma, che è a dire nel 1781. Qualora Monclar non abbia ciò fatto dentro di queſt' ultimo anno; o la voſtra novella è una frottola; o Zaccaria la ignorò, o rifiutò di inſerirla. Che che ne ſia però; ſe Monclar ſi è ritrattato dal male commeſſo colla falſità, ſe ne deve benedire Iddio, e la forza onnipoſſente della ſua Grazia, non verſatile al certo, ma efficace *ab intrinſeco*, vittorioſa contro agli oſtacoli della ſua Umanità. Ma queſto nulla ha a che fare colla Bolla *Unigenitus*, *come Regola di Fede*. Riſpetto io al pari d'ogn' altro queſta Coſtituzione per un giudizio dommatico emanato dalla S. Sede; ratificato nel Concilio Romano nel 1725. preſiedendo un altro Papa, Benedetto XIII., e di nuovo intimato da Benedetto XIV. nella ſua Enciclica. Sò, e confeſſo, che và a collimar colle ſue cenſure in globo contro le 101. Propoſizioni di Queſnello; ma a queſte mancando l'applicazione delle qualificazioni ad ogn' una in particolare; per cui non conſta l'univoca loro nozione, ignoraſi il grado del delitto, e la riſpetti-

va sua pena. In tale, e tanta oscurità di cose non tolta, nè diradata dalle Bolle, nè dal Concilio Romano, fuor di proposito si intitola tal Bolla *Regola di Fede*; poichè non apparisce cosa abbiasi ultimamente a tenere, ed a credere, non essendo emanata in alcun luogo la perentoria determinazione del giudizio contra le Proposizioni in particolare: quindi nasce, che i seguaci veri dei due Sistemi Agostiniano, e Tommistico, non han da paragonarsi coi Monaci Origenisti; poichè seguitano i sistemi approvati dalla Chiesa; e non sono autori della moderna Eresia così chiamata, e voluta esistente dal Mozzi.

IV. Vi resterebbe di favellar dei documenti recati da Pistofilo nella sua Appendice; ma da quanto si è detto rimangono senza alcuna forza; poichè nè in tutti si contesta dichiarata tal Bolla per *Regola di Fede*; nè vi si ritrova pieno consenso di quanto asseriscono; nè molto meno si ammettono le chiacchere di Pistofilo contra i documenti di Eraniste, e le di loro diduzioni; poichè tutte han il medesimo vi-

gore contro di lui. Egli si crede di sventarne il peso col dire; *e dove consta? e come farà a provarlo?* Ma e non vede, che le medesime importune ricerche si posson fare anche contro di lui? Se si ricerca la man del Notajo in tutti i racconti; vi vorrà ancora la contestazione per man di Notajo non solo della di lui fedeltà, ingenuità; ma anche degli Autori istessi, e de' testimonj, onde assicurarsi, che non v'è inganno alcuno. Questa è una stravaganza, che esce fuori dalle Regole comuni, che mai non fu praticata, nè può praticarsi; perchè è un esporsi all'infinito. Basta la buona fede nei Scrittori; quando non vi sia sospizione ben fondata in opposto di opinar diversamente. Ciò detto, e raffermato, non mi rimane che di gettarmi al fine col mio

CHIUDIMENTO.

I. Dal fin quì esposto mi vengono due avvisi; l'uno pei Decretisti; e l'altro pei due Avversarj. I primi avran notato tenersi ancor dal Piette Agostiniano per

Re-

Regola di Fede la Bolla *Unigenitus*; ma questo non porta alcuna difficoltà al caso nostro, purchè per Regola di Fede intendiamo quello, che si è inteso di significare, tom. III. pag. 449. Edit. Veron. ed è, che questa non si ha da prendere, quasichè contenga i primi elementi, ossieno principj della Fede Cristiana, come li comprende il Simbolo degli Appostoli; mai nò; ma bensì perchè questa insegna dover noi credere per Fede, che le Proposizioni in detta Bolla condannate sieno state proscritte legittimamente; come legittimamente furono proscritti gli errori di Lutero, e di Calvino dal Concilio di Trento. Aggiugne non ostar punto ad una Regola di Fede, se un articolo dannato si intenda proscritto più per un verso che per un' altro, e ne dà l'esempio con qualche Canone del Concilio Tridentino inteso in più modi. Per dare poi da capire; come mai la Costituzione *Unigenitus* possa dirsi Regola di Fede, rimarca pag. 428. col Pallavicino due generi di giudizio. Il primo sta riposto nell'assegnar in qualche articolo il domma

ma di Fede, che è da stabilirsi; ma questi giudizj sono assai più difficili, e da questi se ne astiene la Chiesa, per quanto mai lo possa. „ Is (Pallavicinus) duo judiciorum genera distinguit; alia, quibus deciditur dogma quodpiam pertinere ad fidem, *ut aliquis articulus tamquam Fidei dogma statuatur*. Et hæc sunt difficiliora, ab eisque quantum potest Ecclesia abstinet „. Gli altri generi di giudizio sono più ordinarj. „ Et in istis Ecclesia tantum nos reddit certos circa ea, quæ scire tenemur, & quæ scire nobis sufficit; ea vero non decidit, quæ Plebs fidelis sine periculo ignorare potest. „ *Solum*, ait, *illi consilium fuit, ut certi tantum haberemus, quantum satis erat*. Notate vocem *certi*. Igitur Ecclesia hoc secundo judiciorum genere de re aliqua, nos certos reddit, & in eo est Regula certa, quæ ILLUSTRANDÆ (N.B.) Fidei nostræ deservit „. Se poi si cerca di che quel giudizio ci renda certi, soggiugne tosto il Pallavicini. „ *declaravit eas omnes Propositiones perniciosas esse, si doceantur, periculosas, si credantur*. In eo consistit judicium hoc exigit animi nostri submissionem, hoc

cre-

credere tenemur „. Seguita poi questo Scrittore Agostiniano a dispiegare ancor più chiaro ciò, che quì si è notato; ma per noi basta quello, che abbiam trascritto; la cui somma è poi questa, che Clemente XI. nella Bolla *Unigenitus* non ha preteso di darci i primi elementi della Fede Cristiana; ma solo di asserire, che la dottrina delle 101. Proposizioni è mala, e doversi da noi evitare, perchè ella è rea di alcune delle molte qualificazioni, con cui possono quelle esser notate. Le ha accennate in globo, cioè in genere; ma non le ha applicate. Basta a noi sapere il primo giudizio fattone dalla S. Sede, per acquietarvisi. Il secondo giudizio non è ancora emanato in particolare; ma questa tardanza non ha da infievolir il valor della Bolla. Piette adunque con quella sua prolissa allegazione intorno alla Bolla *Unigenitus* nell' asserir essere questa Regola di Fede, non ha preteso di dire altro senonchè: servir questa Costituzione come di lume alla Fede nostra. *Et in ea est Regula certa, quæ illustrandæ Fidei nostræ deservit*. Ma questa non ha da tenersi per il marco della Ortodos-

dofsla, ficcome è il Simbolo degli Appoftoli, oppure la Profeffione della Fede; talchè fieno eretici quelli, che non l'ammettono; nò mai; ma che fieno foltanto rei di difubbidienza, e di contumacia. La fommeffione a tal Bolla ingiunta dal Pontefice, e da' fuoi fucceffori, ed accettata dalle Chiefe particolari, fta fondata in quefto precifo fuppofto. Se alcune vi diffentono, non han da attenderfi, poichè non forman argomento valido di irritazione, nè di lodevole fingolarità. Non mancarono i Contraddicenti nemmeno ai Concilj Ecumenici; ma furono lafciati con neceffaria prudenza nelle loro lamentanze irragionevoli, ed intempeftive. Premeffe tali fpiegazioni, avran forfe i Decretifti comportevol ragione per rigettar coteſta Bolla? Io penfo di nò. A che dunque tante difficoltà, e ritrosìe, come fe da quella foffero ftate tolte le dottrine de' *SS.* Agoftino, e Tommafo, ed aboliti gli antichi Siftemi, che le profeffano?

II. L'altro punto, che quì mi fon rifervato è un onorifico mio defiderio pel bene dei due Avverfarj autori dell'Opufcolo, fu

cui

cui abbiamo fin ad ora ragionato: dissi Pistofilo unito col Mozzi per quel, che dicono. (Battuto questi tante fiate, e da tutte le parti colla spada infranta vuol morir ignobilmente nelle vergognose sue zuffe. Grami i suoi Consiglieri!) Chi sia questo Pistofilo, il decantano tutte le contrade di Bergamo, colle Borgheggiate Territoriali; ma io lo celo per risparmiarli per parte mia il rossor dell'infamia. Cosa avete mò guadagnato onoratissime penne, che sia tornato in nuovo onor della S. Sede, e che pretendasi da me violato? Cosa avete lucrato per la Causa vostra; nè per la estinta vostra Società, sennon se il fischio, e la riprovazione della gente più onorata, e più sapiente; il cui consiglio dovevate Voi prima procurarvi e seguire, e non già quello degli ignoranti, che passan per volgo per non dir Popolaccio di Piazza sciocco, ed infrunito; poichè se oggi quai Parasiti vi lodano, dimani vi caricheran di sassate, e di bestemmie. Jeri mi fu ricapitata lettera, che contiene il parere di uno tra i più dotti d' Italia, che dopo di avere letto alcun poco il vostro opusco-

sco-

ſcolo, ne ſentì quanto ſegue. Vi traſcrivo le formate ſue parole, non ve ne adirate meco.

III. *Ho ſcorſi alcuni pezzi; e ſe eſſa* (difeſa di tre Pontefici) foſſe ſtata indirizzata a me, *e che mi apparteneſſe in proprietà, la gettava nel fuoco. Può darſi in queſta età operaccia più ſcellerata, e più ſcimunita? Neppur in Roma pretendeſi ciò, che coſtui pretende in queſta ſua opera. Ma queſti Birbanti hanno per coſtume di cogliere la moltitudine degli ignoranti. Tutti i Savj ſi rideranno di queſto buffone, e condanneranno all' oblìo, e alle tenebre un aborto, che fa diſonor all'Italia. Ma gli ignoranti, che ſono i più rimarranno imbrogliati a quella filza de' nomi*, cui il carattere *rende riſpettabili, quanto la loro condotta, e i loro pregiudizj li rendono diſpreggievoli a coloro, che ſanno ec.* „ Così quel Letterato. Io non vi reſtituirò quel nembo di villanie, con cui Voi mi avete illuſtrato, nell'atto, che avete a me inculcata *la umiltà, la verità, la carità*; poichè il mio ſtato di criſtiano, e di oneſto me lo divieta; ed il riſpetto, che vi profeſſo mi ſtrappa dalle

ma-

mani la penna; per non vellicar nemmen da lungi, benchè ignota a me nelle sue qualitadi la vostra persona. Ma non posso preservarvi dal mormorio universale tralle Persone penetranti; e dabbene; che dicono; ed il ripetono, che lo scrivere, che fan di presente gli Es-Gesuiti sì arrabbiato; ed accanito provenga da disperazione; che assai più ragionevoli; e più moderati eravate sotto la reggenza de' vostri Superiori, perchè vi tenevan in freno; che però di presente non avendo Voi chi vi moderi; e vi tenga in freno; scrivete con l' inchiostro atrabilare intorno ad argomenti falsi, spallati; e perduti non solo in Bergamo ma in Genova, in Bologna; in Modena, in Torino ec. E scrivete delle falsità; dottrine erronee; e scandalose; ed improntate le imposture in fronte a Persone onoratissime, non consapevoli d'altre reità, sennonse per essere Anti-Moliniane. Non v'è bisogno di recarsi in lontani Paesi per raccorne le testimonianze; poichè il *falso Discepolo*; *i Saggi*, *la vera idea del Giansenismo*, *la difesa dei tre Pontefici* sono pieni zeppi di simili galanterie: Ma

a che servono, o servir possono in alcun tempo mai queste maniere di scrivere? Per farvi ammirare? Per purificar dal lassismo la Moral Cristiana? Per promuovere sempre più nelle Scuole le sentenze della divina Tradizione? Per farvi riconoscere di più in più i Benemeriti della Chiesa presso i Romani Pontefici? Per esserne rimeritati dai Principi? Noi abbiamo di tutto ciò, e di molti altri punti le risposte genuine nel Breve di Clemente XIV. *Dominus, ac Redemptor noster*. Non abbiamo ad aspettarne di più, poichè fu un Papa uguale in tutto, e per tutto a quel Sommo Pontefice, che compose, e stampò per istruzion del Mondo Cristiano la Bolla Unigenitus. Ma non più. Io vi lascio il campo libero alle repliche; ma vi assicuro, che più non avranno il disturbo dei miei commenti; poichè non siete Scrittori di dirittura, nè di criterio, nè di buona fede; a cui sieno dovute risposte onorifiche, degne di chi scrive, a chi si scrive, e per cui si scrive.

IL FINE.

Muta fiant labia dolosa, quæ loquuntur adversus justum iniquitatem in superbia, & in abusione. Psal. 30. v. 25.

APPENDICE.

I. La stampa di questo Opuscolo era di già inoltrata, ed oltrapassato era di molto il luogo opportuno, in cui inserir un nuovo documento del tutto decisivo nella quistione presente, versante intorno alla corruzione fatta nel Concilio Romano del 1725. per rapporto alla Bolla *Unigenitus*; quando arrivò in mia mano il foglio degli Annali Ecclesiastici n. 20., che si stampano in Firenze; dove ritrovai la conferma inaspettata di quanto è stato detto tanto nelle due Cicalate contra il Sig. Canonico Mozzi, quanto in questa replica che di presente si è data alla strana, e vile soperchieria di Pistofilo, in ciò, che a lui non apparteneva. Il documento è nella data di Tortona, ed è del tenor seguente.

Tortona.

„ Da Tortona abbiamo ricevuta la se„ guente lettera scritta come apparisce „ dalla data dei 15. Aprile p. p.

„ L' interpolazione del Concilio Romano
„ del 1725. per opera dei Gesuiti è un
„ fatto sì incontrastabile, e sì chiaramen-
„ te dimostrato, che altro non vi vuole,
„ che il coraggio eccessivo di un membro
„ dell'estinta Società, per porlo in dubbio,
„ e negarlo. A tanti argomenti però ap-
„ poggiati a' documenti irrefragabili, uno
„ siami lecito di aggiugnerne, il qual ser-
„ virà a viepiù confondere il Romano Pi-
„ stofilo da Voi sì bravamente conquiso
„ ne' vostri dotti fogli. Io produco la te-
„ stimonianza vivente del nostro rispetta-
„ bilissimo Vescovo Monf. d' Andujar, il
„ quale ebbe l'onore di essere ammesso al-
„ la più stretta confidenza della S. M. di
„ Benedetto XIII. Lo servì nel corso del
„ suo Pontificato in qualità di Ajutante di
„ studio, ed intervenne a quel Concilio,
„ come uno dei Teologi del medesimo.
„ Ora questo insigne Prelato non solamen-
„ te è d'accordo della interpolazione fat-
„ tavi dopo la celebrazione dello stesso coll'
„ aggiunta di quelle parole: *quam uti fidei
„ nostræ Regulam &c.* ma lo dice franca-
„ mente a chichessia, ed ha in mano tali
„ monumenti allo stesso Concilio apparte-
„ nenti, che da se soli bastano a convin-
„ cere chiunque. Di tanto io vi assicuro
„ senza timore di esserne smentito. Fate
„ dunque, o Signori, di questa notizia quell'

„ uso

„ uſo, che il voſtro zelo per la verità vi
„ detta, ed augurando dal Signore Iddio
„ ai voſtri fogli quell' eſito felice, per cui
„ gli avete intrapreſi, pieno di venerazio-
„ ne, e di riſpetto mi raſſegno ec. „ Fin
quì coteſto forzoſiſſimo documento.

Io ſon d'avviſo, che nulla di più forte mi ſi poteva preſentare, onde far tacere queſti eterni Parolai in ragion di fatto; poichè è una depoſizione ſpontanea di un Veſcovo ancor vivente, che per le ſublimi, e tutte rare ſue qualità meritoſſi le confidenze di quel Santo Pontefice Benedetto XIII. per fino a quel punto di volerlo per ſuo Ajutante di ſtudio; ſegno evidentiſſimo del ſuo valore, e dell'intrinſeca, ed eſtrinſeca ſua probità, non che dell' alta eſtimazione, in cui era tenuto. Diſſi nulla di più forte mi ſi poteva preſentare, poichè queſta non è conteſtazione di un prezzolato inſerviente alla ſcena, nè in que' tempi, nè ne' poſteriori, nella cui bocca abbia luogo il sì, ed il nò, come meglio ne torna conto; ma bensì di chi ſi dichiara ancor di preſente di darne le teſtimonianze irrefragabili per autenticarne la veracità. Egli è ben da dirſi non aver egli nella noſtra quiſtione altro impegno, che di riferire quanto avvenne in quell' incontro, sì per difeſa del Santiſſimo Pontefice venerato ſuo Padrone, che del Concilio iſteſſo, a cui fu ammeſſo; ſe genuina ſtata foſſe la clauſula che dopo più meſi ſi

trovò inserita nella prima Sessione ; d' esser cotesta Bolla da ammettersi per *Regola di Fede*. Conciossiachè non è egli patentissimo anche agli orbi, che se questa diffinizione nata fosse dal Pontefice, nè sarebbe stato consapevole il mentovato Monf. d'Andujar o come suo Ajutante di studio; o come uno trai Teologi del Concilio ; al cui uffizio apparteneva la discussione degli errori Quesnelliani, da Clemente XI. nella sua Costituzione *Unigenitus* proscritti *in globo*, per trarne poscia i fondamenti, onde dichiararla Regola di Fede ; è egli credibile, che siasi ciò fatto senza la notizia di questo suo intimo confidente ammesso alle Consulte Sinodali? E' forse credibile, che il Papa volesse sorprendere in appresso tutto all'improvviso que' tanti PP. Conciliarj Vescovi , e Cardinali ec. sfoderar la spada, annunziare la nuova diffinizione, ed intimarne la onnimoda sommessione , ed ubbidienza , obbligante le coscienze sotto pena di incorrer in quel reato, ed in quelle pene, che stan prescritte a chi viola una *Regola di Fede*, senza dar loro tempo di ripigliar sui vocaboli , e sulle nozioni intime ad una Regola di Fede ; e volerne l'onnimoda ubbidienza, senza prima decretarla per tale colle dovute formalità? Era ciò da credersi della prudenza di un tanto Pontefice, che volesse espor i suoi Oracoli in pieno Concilio, essendo egli impreparato, disarmato, e sfornito di quanto poteva

va aver di bisogno in un azzardo di simil natura, senza prima ammassarne le provvisioni di ogni genere, per dimostrar la quadratura della sua inaspettata risoluzione; senza che nè munisse gli accessi con ogni maniera di sagra autorità, per rintuzzare gli Contraddicenti, e farla di più in più rispettare; collocata che l'avesse sul trono della medesima Fede? Bisogna avere il cervello più stolido di quel dei Paperi per crederlo, ed ammetterlo. Ma non abbiamo da estorcer l'assenso di chi legge colla forza delle semplici conghietture; allorache abbiamo questa nuova testimonianza sì chiara, ed autorevole di Monf. Vescovo di Tortona intorno al corrompimento fatto in tal proposito, del Concilio Romano; che oltre alla sua venerabile asserzione, si esibisce in caso di bisogno alle prove.

IV. Vorrei, che badasse qui Pistofilo alla maniera tenuta in questa sì onorata contestazione; poichè non fu questa un semplice privato racconto, che presto corre, e passa, nelle geniali conversazioni; ma ella ha avuto un aprimento sì vasto, quanto vasto è il Paese, su cui si estendono i periodici Annali Ecclesiastici di Firenze, e tanto ne durerà la memoria, quanto persisteranno sulla terra, quelle notizie rassegnate alla pubblica stampa. Ne sbattino per dispetto finchè vogliono i Signori Canonico Mozzi, e Pistofilo; han da tranquillarsi, poichè nessun di loro ritrovossi

a quel Concilio; e nessun di questi tenne mano in un attentato dei più tenebrosi di questo secolo, che consiglierà l'indignazione contro i loro Autori, finchè si conserverà la ricordanza di quel Concilio. Quì intanto bisogna arrendersi, ornatissimi Signori, se punto avete di criterio in capo; e quando nò; io mi appello dai vostri fremiti impotenti, e lascio, che ne giudichi il Mondo tutto imparziale, e dia su di ciò, quella sentenza, che la ragion richiede. A questo riscontro potrà ogn' un raccorre qual fede si abbia a recare a quelli, che portan in campo una lettera privata del Papa d' allora all' Arcivescovo d' Embrun comparsa al Mondo molti anni dopo la di lui morte, di cui altrove abbiam ragionato, e quale fede pure si meriti in questo punto il Diario del P. Giangrisostomo, trascritto a spanne dagli Avversarj, come vedemmo a suo luogo, a fronte di un Vescovo ancor vivente, che contesta come testimonio di vista tutto l' opposto, e si dichiara di poter comprovar i detti suoi coi documenti, che non temeranno i confronti; e saranno sempre superiori agli argomenti negativi smentiti da tutte le parti di Europa, come pur si vede nella stagion presente; e lo dimostrammo ancor noi a sufficienza ai proprj luoghi.

V. In occasione di aggiugner questa Appendice ho poi voluto riandar di nuovo disappassionatamente il MS. per correg-

reggere con severità ciò, che non regge alla pura verità sì delle dottrine, che dei fatti; e nulla ho trovato di che dovessi ritrattarmi. I miei Revisori nulla nemmeno essi mi han suggerito, che richiedesse mutazion di sentenza. Ho tenuta la via, su di cui han camminato gli stessi Romani Pontefici. Clemente XI. nello stendere cotesta Bolla non l'ha mai nominata Regola di Fede. Nelle sue Costituzioni, e Brevi posteriori se ne è astenuto colla maggior cauzione. Eranisse le ha disaminate tutte con grande attenzione, ed in nessun luogo ha incontrata questa dinominazione. Benedetto XIII. non l'ha dichiarata per tale, per quanto si è dimostrato in questi tre ultimi nostri Opuscoli contra Mozzi, e contra Pistofilo. Benedetto XIV. si è diportato nella sua Enciclica con una sapienza tutta Divina; poichè se ne è guardato con l'ultimo impegno, come han contestato i suoi Avversarj istessi, Autori dell' infame lettera continente i quattro dubbj, e col Divino ajuto ha calmati gli scismi insorti, e radicati nella Chiesa Gallicana. Colla medesima sua Enciclica si stabilirono i concordati con quel Re Luigi XV., e questi vi obbligò all' osservanza tutto il suo Regno come abbiam veduto. Tralascio i documenti recati su tal proposito in questo Opuscolo per parte d' altri Principi; ed unito mi sono cogli stessi Romani Pon-

te-

tefici in sostenere il rispetto, la venerazione, e l' ubbidienza totale a questa Bolla. Ho riprovate le appellazioni, gli insorgimenti infruniti contra la medesima; e se ho dimostrato non essere questa stata dichiarata mai Regola di Fede, avrà scorto chi avrà letto il tutto dove andavo a parare, che era di detestar l' abuso, che gli Avversarj da quell' epoca in quà dal suo nascimento han sempre fatto di tenere, e di spacciar per Giansenisti, Luterani, e Calvinisti chi impugna il Molinismo.

VI. Ho veramente detto, che Quesnello fu condannato senza essere ascoltato in tanti suoi umili ricorsi. Questo è un fatto di pura verità, contestato dalle storie, che lo raccontano. Alcuni han detto, che tali notizie non sieno state rappresentate al Sommo Pontefice Clemente XI., poichè se ciò avesse saputo lo avrebbe ascoltato; e se vi è luogo a buone conghietture, la Bolla non sarebbe uscita mai; perchè Quesnello ai piedi del Papa avrebbe ritrattate le sue denunziate dottrine. L' Autor della vita di questo Pontefice unita al grosso tomo delle sue Omelie, confessa, che Quesnello non fu ascoltato; e porta delle ragioni, che a questo Scrittore fan pochissimo onore; che che ne sia però, a me pare assai più probabile la prima asserzione; ed è che al Papa non arrivassero mai cotali notizie, ed

an-

anzi gli Avversarj gliel descrivessero eretico contumace ne' suoi errori. Ma questo è un fatto, che a me non s' appartiene il discuterlo nell' Opuscolo presente, poichè gli errori si possono proscrivere, come si è fatto anche nelle Proposizioni di Morale, che è di condannarle senza nominarne gli Autori; e ciò senza pregiudizio del valor delle Bolle. Benedetto XIV. nella sua Bolla premessa all' Indice al suo tempo riformato, ha date quelle Regole, che servon di ammirabil lume per questi incontri. Ma ciò nulla a noi. Se ciò ho toccato, cagion n' è stata la arrabbiata censura del Mozzi, e di Pistofilo di voler, che la detta Bolla sia il marco dell' Ortodossìa; Quesnello essere stato un Eresiarca, eretici i Quesnelliani, e gli Opponenti Professori della nuova eresìa chi seguitan le dottrine Agostiniane, e Tommistiche. Se in questo scritto avessero atteso i Critici a qualche cosa di più, avrei l' onore di pregarli a leggere gli altri miei Opuscoli in proposito della Romana Sede, dove ho date le dovute estensioni a tutte le principali quistioni, forse anche più del bisogno, punto non temendo nè la copia, nè la forza degli Avversarj in esporre, debolmente bensì, il mio opinare; ma senza abbandonar unqua mai le dottrine italiane pel decorso di 50. anni e ne' privati, e ne' pubblici cimenti. Ma gettiamci al fine.

VII.

VII. 1. Io rispetto, ed ammetto la Bolla *Unigenitus* con quell' ossequio, e con quella sincerità, che esige la S. Romana Sede. 2. Provai, che questa non fu diffinita mai dai Romani Pontefici per Regola di Fede. 3. Che nel Concilio Romano in quel dato ristrettissimo tempo di poche ore non poteva esser diffinita per tale; e ciò non già perchè si neghi al Papa questo diritto, che è intrinseco, e privativo del suo Primato; ma perchè la prima Sessione, in cui fu formato il decreto, non era capace di sostener l' apparato immenso necessario a sì grand' uopo; al cui compimento forse non bastava tutto quell' anno Santo.

VIII. Ed ecco li strapazzi, che io ho fatti dei tre Romani Pontefici, a vostro dire, Signor Pistofilo, la cui difesa vi siete prefisso di estendere. Dove mai, ed in che mancai io loro del dovuto rispetto? Che guadagno avete Voi tratto dalle vostre impertinenze? L' Italia tutta ha rimbombato delle fischiate, che i dotti uomini da me non pregati, nè ricercati, han date contro di Voi. Contentatevi di queste, poichè sono bastantissime ad inghirlandare i fasti delle vostre letterarie fatiche; e lasciate in pace chi non vi tocca, e ciò non per tanto con pienezza di rispetto vi offerisce ad ogni buon incontro la sua umile servitù.

FINE.